

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Diritto dell'Economia



L'Organismo Italiano di Contabilità in relazione ai
Principi revisionati OIC 1 - OIC 2

Relatore: Prof. ANGELO CAPUZZO

Laureando: ION MAZEPA
matricola N. 1051727

A.A. 2015/2016

Sommario

Introduzione	3
L'organismo Italiano di Contabilità	4
Cenni storici sulla normativa italiana	8
Principi contabili attuali	9
Redazione del Bilancio e l'importanza dei principi OIC nella redazione.....	13
Premessa.....	13
Principi di redazione	14
Postulati di bilancio OIC 11	16
OIC 12, COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	21
Il bilancio e la sua funzione	24
Stato patrimoniale	26
Conto Economico.....	29
Nota integrativa.....	33
Rendiconto finanziario.....	34
Altri tipi di bilancio.....	39
Bilancio consolidato.....	41
OIC 1: I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.....	44
Premessa.....	44
Revisione dei principi contabili nel OIC 1	46
Il novellato OIC 25.....	53
Il novellato OIC 26.....	57
OIC 2: PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	62
Premessa.....	62
Patrimoni destinati: aspetti generali	62

Scritture contabili e rendiconto dello specifico affare	66
Riflessi del patrimonio destinato sul bilancio della società	68
Apporti dei terzi	70
Finanziamenti destinati a uno specifico affare	72
Bibliografia	75
Principi Contabili nazionali:	75
Sitografia.....	76

Introduzione

Negli ultimi anni la cultura contabile nazionale, sulla scia delle direttive comunitarie, si è evoluta enormemente, ma come possiamo immaginare, in una materia in continua evoluzione come quella giuridico-contabile, può risultare alquanto complicato creare una normativa ad-hoc adatta a tutte le imprese dato la grande varietà di imprese di differenti dimensioni, tra cui troviamo quelle che adottano i principi full IAS¹ e quelle che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile. Le direttive comunitarie; la IV e la VII direttiva CEE tra le più importanti, hanno innovato fornendo molti spunti di discussione, e modificato attraverso il loro recepimento nel tessuto giuridico nazionale, in un contesto di progressiva integrazione, molti aspetti della nostra prassi contabile. Tali recepimenti, hanno imposto l'esigenza da parte del Legislatore e all'Organismo Italiano di Contabilità², di procedere all'adeguamento della normativa nazionale in materia. Le direttive in questione, alimentando la crescente mole di informazioni quali-quantitative richieste (nonostante i buoni propositi riconducibili alla protezione degli stakeholder e dei mercati in costante sviluppo a livello internazionale), hanno finito per incidere indiscriminatamente su tutte le attività d'impresa, indifferente dalla loro entità e dagli interessi economici in gioco. Il problema si è manifestato vistosamente nel nostro sistema produttivo, il quale essendo composto per la maggioranza da piccole e medie imprese, ha risentito a maggior ragione, delle grandi imposizioni europee in termini di oneri amministrativi e dei suoi conseguenti costi collegati alla gestione. Quando le società quotate e altre grandi imprese, a partire dal 2005 iniziarono ad utilizzare i principi contabili internazionali, la Comunità Europea (assieme al nostro Organismo Italiano di Contabilità), resasi conto di come la salvaguardia dei mercati e delle grandi piazze finanziarie fosse oramai al sicuro, decise di sottoporre a rivisitazione, in un'ottica di semplificazione, la materia contabile a livello nazionale. Nacque appunto così, l'esigenza di riadattare, attraverso un mix di semplificazione ed

¹ Principi internazionali emanati dallo IASB.

² Che da adesso in avanti citerò con l'acronimo OIC.

evoluzione, i principi contabili interni, per renderli più attuali alle richieste delle imprese che redigono il bilancio secondo le norme codicistiche. E' in quest'ottica che va inquadrato l'attuale processo di revisione dei principi contabili nazionali, iniziato nel corso del maggio 2010 e non ancora giunto alla sua conclusione. Anche in ambito internazionale si è cercato di operare una semplificazione dando vita al principio IFRS³ for SMEs (International Financial Reporting Standard for Small and Medium - *sezed Entities*), un documento di circa 200 pagine che se applicati rappresenterebbero una grande semplificazione rispetto all'applicazione degli full IFRS, con anche una notevole riduzione di costi amministrativi che invece si avrebbero se queste imprese volessero l'applicazione degli full IFRS per la redazione dei loro bilanci. In altri termini le norme contenute nei IFRS for SMEs si propongono come una semplificazione dei principi contabili internazionali⁴ e a primo acchito sembra ben adattarsi al nostro tessuto di imprese costituito per di più da piccole e medie imprese.

L'organismo Italiano di Contabilità

Le tendenze in ambito internazionale con il passare degli anni hanno creato la necessità anche nel panorama italiano di creare uno *standard setter*⁵ nazionale dotato di maggiore rappresentatività rispetto alla CSPC (Commissione per la Statuizione dei principi Contabili) e che fosse in grado di esprimere in maniera autorevole e unitaria le istanze nazionali relative alla materia contabile. Per supplire a questo a un insieme di principi contabili unitario e riconosciuto dall'insieme delle istanze sia pubbliche che private si è deciso di fondare un organo di larga rappresentatività che prendesse in considerazione gli interessi di una pluralità di portatori di interesse e al tempo stesso un interlocutore riconosciuto e unitario con cui dialoghino standard setter europei e istituzioni nazionali per le problematiche in materia contabile. Per questo motivo nell'agosto del 2001 è stata costituita in forma di associazione l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

³ Emanati dallo Iasb come i principi IAS.

⁴ Destinate quindi alle imprese di grandi dimensioni.

⁵ È il termine inglese con cui si individuano le autorità preposte all'emissione di principi contabili. Gli standard setter internazionali sono lo Iasb e il Fasb (l'organismo statunitense). Quelli nazionali sono l'Oic, Organismo di contabilità, e da martedì, l'Oiv, Organismo di valutazione.

Tale organismo è stato creato su iniziativa di tutte le principali categorie private di soggetti interessate alla materia. Tra i soci fondatori, in particolare, si riscontrano l'Assirevi (Associazione fra le società italiane per Azioni), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana, l'Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'Assilea (Associazione Italiana Leasing), l'Assonime (Associazione fra le società Italiane per Azioni), la Confagricoltura, la Confapi, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle Cooperative, l'Aiaf (Associazione Italiana Analisti Finanziari, l'Assogestioni (Associazione Italiana del Risparmio Gestito), la Centrale Bilanci e la Borsa Italiana. L'operazione venne a suo tempo valutata favorevolmente dai Ministeri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, oltre che dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB⁶ e dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'interesse collettivo).

Lo scopo principale dell'OIC consiste nel curare l'emanazione e l'aggiornamento dei principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'obbligatorietà dall'applicazione di quelli internazionali inoltre partecipare all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali tramite l'apporto di supporto tecnico agli organismi competenti, collaborando con gli altri *standard setter* europei.

Inoltre l'Organismo Italiano di Contabilità ha come ulteriori compiti come la promozione della cultura in ambito contabile e l'essere di supporto al Legislatore nell'emanazione della normativa in materia. Come anzi detto l'OIC prosegue il lavoro del CSPC di emanazione dei documenti e aggiornamento degli stessi, mantenendo il più possibile la numerazione emanata dal CSPC.

Come struttura da adottare per il raggiungimento degli scopi assegnati l'OIC, i Soci Fondatori hanno ideato e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti private e pub-

⁶ La Commissione nazionale per le società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo Consob), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

bliche interessate all'informazione contabile e, al contempo, di garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte rispetto a coloro che provvedono al finanziamento della Fondazione. Del resto la capacità di uno standard setter nazionale di essere investito di necessaria autorevolezza sia in ambito nazionale che di essere interpellato nelle attività internazionali in materia contabile, lo deve indiscutibilmente alla capacità di essere quanto di più ampia rappresentatività rispetto ai soggetti interessati alla materia contabile (imprese, professione contabile, analisti finanziari, borse valori, ...), quanto più autorevoli e indipendenti sono i soggetti investiti dei ruoli decisionali, quanto più trasparenti e con garanzia di ampia partecipazione sono le procedure di funzionamento dell'organismo. A tal fine la struttura dell'OIC è formata dai seguenti organi: un Collegio dei Fondatori, un Consiglio di Sorveglianza, un Consiglio di Gestione e un Collegio dei Revisori. Questa struttura le consente un'ampia rappresentatività e partecipazione alle procedure di funzionamento dell'organismo con i vari organi che svolgono i seguenti compiti: Collegio dei Fondatori è costituito dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso; Consiglio di Sorveglianza assolve alla funzione generale di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo. Ha la facoltà tra le altre, di nominare il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione, di approvare gli obiettivi, i programmi e le linee di indirizzo, di approvare il budget e il bilancio della Fondazione nonché esprimere valutazioni ed indirizzi su questioni di rilevanza strategica; Il Consiglio di Gestione è l'organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione; emana i principi contabili nazionali, definisce la posizione da assumere in tema di principi contabili internazionali, propone al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo nell'attività di impulso e collaborazione con gli organismi internazionali; Collegio dei Revisori vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio. Inoltre è importante rimarcare il ruolo come osservatori e vigilanza dell'attività dell'OIC il Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, Agenzia delle

Entrate, Banca d'Italia, Consob e Ivass, partecipando alle riunioni tecniche dell'OIC. I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia⁷, della Consob, dell'Isvap e dei Ministeri competenti in materia. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

Nel 2014 viene sancito il ruolo pubblico dell'OIC, le sue funzioni e valenza normativa dei principi contabili da lui pubblicati sono stati definitivamente riconosciuti dalla legge n. 116 dove all'art. 9 bis statuisce che "L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a) emana i principi contabili nazionali ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del parlamento e degli altri Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizione di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB)⁸, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)⁹ e con gli altri organismi contabili di altri paesi.

Per lo svolgimento di queste attribuzioni l'OIC si coordina con le altre Autorità nazionali che hanno competenza in materia contabile, riferendo annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

⁷ Banca centrale della Repubblica Italiana, parte integrante dal 1998 del sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

⁸ Organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Fondato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata, è frutto di un accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito.

⁹ Organizzazione privata costituita nel 2001 con sede a Bruxelles con la missione di fornire consulenza tecnica alla Commissione europea sull'applicazione degli IAS in Europa, di partecipare ai lavori dello IASB, di coordinare nell'UE l'elaborazione delle interpretazioni degli IAS.

Cenni storici sulla normativa italiana

“I principi contabili sono regole tecnico-ragionieristiche (principi, criteri, procedure e metodi di applicazione) attraverso le quali vengono individuati i fatti da registrare e vengono stabilite le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione e i criteri di valutazione e esposizione dei valori in bilancio”. Per quanto concerne lo scenario nazionale per arrivare ad una completa regolamentazione normativa della materia del bilancio, che considerasse anche la rilevanza fiscale, bisogna attendere il 1942, con la promulgazione del codice civile tutt’ora in vigore, ovviamente aggiornato.

Un passo importante nell’evoluzione delle norme contabili italiane si ebbe nel 1974, con la costituzione della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tale istituto tra i suoi compiti aveva quello di richiedere alle società quotate la redazione di bilanci di esercizio che rispondessero a norme create ad hoc e volte a ricercare la migliore qualità possibile delle forme di comunicazione societaria. L’importanza della Consob nel processo di evoluzione dei principi contabili nazionali è dunque da ricercare nel suo compito istituzionale, ovvero quello di garantire il regolare funzionamento del mercato dei capitali e delle attività degli intermediari finanziari. Tra i poteri dell’ente spicca sicuramente quello dell’emanazione di Circolari, Delibere e Comunicazioni. Nel 1982 la Consob emanò la delibera 1079, che consigliava l’adozione di Corretti Principi Contabili, di fatto riconoscendo indirettamente il lavoro di un altro istituto nato un anno dopo: la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Nata nel 1975, la CSPC si proponeva come risposta all’esigenza di uno sviluppo e aggiornamento della normativa contabile. Inizialmente tale commissione era formata esclusivamente da membri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti CNDC ed era orientata a fornire l’interpretazione ed il punto di vista professionale sui principali temi legati alla redazione del Bilancio di esercizio. In seguito entrarono a far parte della CSPC anche membri del Consiglio Nazionale dei Ragionieri CNR fino a raggiungere un peso pari a quello del CNDC.

Nel corso degli anni la CSPC ha emanato 30 documenti, sui diversi argomenti riguardanti il bilancio, sulla cui valenza giuridica si sono pronunciate negli anni varie sentenze parificandole di fatto, a regole giuridizzate.

Principi contabili attuali

Come anzi detto i principi nazionali di cui alcuni tutt'ora validi, discendono direttamente da quelli emanati nel corso degli anni dalla Commissione per la statuizione dei Principi Contabili, tant'è che spesso hanno mantenuto la numerazione originaria. L'evolversi della materia comporta che sistematicamente questi principi debbano essere rivisti da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità che deve, quindi, aggiornarli e correggerli per adattarli alle nuove esigenze, siano essi di prassi o di normativa legislativa o tributaria. L'ultimo grande rinnovamento dei principi contabili nazionali si è registrato nel 2014 a seguito di tale aggiornamenti i principi attualmente vigenti sono i seguenti:

- OIC 1 – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio (nella sostanza l'OIC 1 è stato inglobato negli altri principi emanati negli anni)
- OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione
- OIC 4 – Fusione e scissione
- OIC 5 - Bilanci di liquidazione
- OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 7 – I certificati verdi
- OIC 8 – Le quote di emissione di gas effetto serra
- OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli
- OIC 10 – Rendiconto finanziario
- OIC 11 – Bilancio d'esercizio finalità e postulati
- OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

- OIC 13 - Rimanenze
- OIC 14 – Disponibilità liquide
- OIC 15 - Crediti
- OIC 16 – Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 – ratei e risconti
- OIC 19 – Debiti
- OIC 20 - Titoli di debito
- OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 22 – Conti d’ordine
- OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 - Imposte sul reddito
- OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 – Patrimonio netto
- OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenute dopo la chiusura dell’esercizio
 - OIC 30 – I bilanci intermedi
 - OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine Rapporto

Tale organizzazione deriva dalla revisione dei principi operata dopo la riforma del codice civile in ambito societario avvenuta nel 2003. Al tempo della sua fondazione l’Organismo Italiano di Contabilità ha suddiviso i principi in due serie. La prima, compresa tra il principio numero 1 e il numero 6, era composta dai nuovi principi emanati in occasione della riforma¹⁰. A riprova di ciò troviamo l’argomento dell’OIC 1 ovvero “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione dei bilanci di esercizio”. La seconda serie, diversamente, composta dai principi compresi tra il numero 11 ed il numero 30 riproponeva i documenti emanati in precedenza dai Consigli

¹⁰ Riferita alla Riforma del Diritto Societario del 2003.

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri anch'essi modificati secondo le novità portate dalla riforma del diritto societario e le successive riforme del 2010 e la più importante del 2014 la quale tutt'ora in corso. Per tali principi era stata mantenuta la precedente numerazione, per scelta esplicita dello stesso OIC, affinché ciò potesse facilitare la loro identificazione da parte dell'utenza. La revisione a cui i principi sono attualmente sottoposti si propone di modificare quelli già esistenti ed elencati, e di crearne di nuovi vedasi l'OIC 7¹¹ e OIC 8¹². Ove non esista un principio contabile dedicato a uno specifico argomento, infatti, l'Organismo Italiano di Contabilità procede con l'emanazione di nuovi documenti. L'attuale procedimento di revisione è iniziato dopo aver raccolto i suggerimenti pervenuti a seguito della consultazione pubblica varata nel corso dell'anno 2010 ed ha riguardato aspetti formali e sostanziali. Le novità principali che hanno coinvolto i documenti in esame interessano innanzitutto la veste grafica e aggiornamenti normativi. Tali nuove caratteristiche si esternalano principalmente nella numerazione di ciascun paragrafo atta alla creazione di riferimenti per una migliore ricerca all'interno del principio e nella riorganizzazione dei contenuti secondo uno schema comune a tutti i standard OIC. Sono state secondariamente, eliminate le note ritenute non importanti, mentre quelli in cui contenuto è stato ritenuto importante, è stato riportato all'interno dei paragrafi, i riferimenti normativi invece ora si trovano ora nelle appendici.

Nonostante questi cambiamenti dei documenti dell'OIC non dovremmo considerarli nuovi principi contabili ad esclusione dei sopra citati OIC 7 e OIC 8, ma sarebbe più corretto parlare di principi "aggiornati", "novati" o più correttamente revisionati. L'OIC infatti sembra aver optato per "non avvicinare i principi contabili nazionali alla prassi internazionale, ma di rendere più adeguati alla moderna prassi contabile quelli esistenti" conferendo alle imprese uno strumento di chiarimento delle modalità delle rivelazioni delle poste di bilancio. D'altra parte i principi contabili nazionali, come è noto, interpretano "tecnicamente" le disposizioni contabili civilistiche. Di conseguenza, stante il vigente codice civile saldamente legato alla valutazione prudenziale

¹¹ I certificati verdi.

¹² Le quote di emissione di gas ad effetto serra.

al costo, non poteva essere diversamente. Spetterà al legislatore comunitario e nazionale decidere, eventualmente, di effettuare un cambiamento radicale in ambito contabile.

Per quanto riguarda il presente elaborato si è scelto di rendere una panoramica sull' Organismo Italiano di Contabilità oltre che sul bilancio, e le modalità della sua redazione, tuttavia il lavoro si concentrerà sul principio revisionato OIC - 1 che negli anni è stato ricompreso e specificato in molti altri OIC, oltre che al principio OIC - 2 afferente I PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.

Redazione del Bilancio e l'importanza dei principi OIC nella redazione

Premessa

Il bilancio, inteso come un documento contabile di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, di un'impresa caratterizzata da continuità operativa, rappresenta il principale strumento informativo e valutativo di derivazione contabile a disposizione dei soggetti esterni all'azienda (azionisti, creditori e organi di controllo ecc.). Il bilancio d'esercizio costituisce uno strumento utile anche per fini interni all'impresa, quali quelli della programmazione e del controllo, per questi fini il bilancio viene normalmente integrato con altri dettagli e informazioni. Tuttavia appare opportuno sottolineare che per la lettura e interpretazione del bilancio soprattutto da parte dei soggetti legati alle sorti dell'azienda, che essi debbano possedere delle informazioni minime sul processo di formazione e sulle modifiche della normativa per la redazione dello stesso. Di conseguenza per interpretare un bilancio bisognerebbe avere una conoscenza non superficiale, ossia la conoscenza dei criteri e delle regole secondo quali esso è costituito, altrimenti la lettura sarà imprecisa e le decisioni prese in conformità a essa saranno imprecise. Nella redazione del bilancio si devono osservare le norme del codice civile (art. 2423-2435-bis) e, ad integrazione e interpretazione, i principi contabili emanati dall'OIC, la loro uniformità e comparabilità rappresenta una prerogativa per tutti. In questa direzione infatti si sono attuate le direttive europee volte ad armonizzare il più possibile le regole per la redazione dei bilanci delle società dei paesi membri non soggette ai principi contabili internazionali, cercando di uniformare ma non standardizzare le regole per la redazione dato i differenti tessuti imprenditoriali con esigenze diverse. Poiché standardizzare avrebbe voluto dire non prendere in considerazione i vari tessuti di imprese che idealmente potremmo suddividere nei paesi mediterranei contrapposti alle caratteristiche dei mercati nordici che hanno logiche di impresa, gestione delle stesse e anche dimensioni delle stesse diverse dalle nostre.

Principi di redazione

Come ci è noto la formazione del bilancio di esercizio si fonda sui principi contabili; i principi contabili possono essere definiti come regole ragionieristiche destinate a integrare e a risolvere i problemi applicativi della legge in materia di bilancio.

L' Organismo italiano di contabilità provvedendo alla elaborazione dei principi i principi contabili tradizionali e ha individuato le finalità del bilancio nel:

- Fornire un'attendibile conoscenza, secondo i corretti principi contabili, del risultato economico conseguito nell'esercizio e della connessa valutazione del patrimonio;
- Fornire documenti informativi aggiuntivi in modo da rendere il bilancio leggibile e corretto.

Nella redazione del bilancio devono essere soddisfatte alcune condizioni, come richiesto dal codice civile, che consentono di ottemperare al principio *del quadro fedele (true and fair view)*, il bilancio, nelle sue 4 componenti, deve essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza.

La predisposizione del bilancio deve avvenire con *chiarezza*, riferendosi all'intelligibilità dello stesso, cioè alla sua capacità di consentire ai terzi di conoscere e di giudicare nel modo più esauriente lo stato dell'azienda.

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario devono essere redatti in modo che le informazioni contenute al loro interno siano chiare e di agevole lettura. La chiusura generale della chiarezza implica infatti:

1. Il rispetto degli schemi di bilancio;
2. Il divieto di raggruppamento di voci;
3. Il divieto di compensi di partite.

L'aderenza al vero richiede che i criteri valutativi siano ispirati a esigenze di reale rappresentazione della economia dell'azienda, senza operare in sopra o sotto valutazioni in eccesso.

L'aggettivo "veritiero" non deve essere interpretato come la pretesa di ottenere da chi redige il bilancio una verità oggettiva che non è raggiungibile, in quanto la determinazione del patrimonio e del reddito è influenzata da valori stimati e congetturati,

piuttosto va inteso come l'esigenza di adottare corretti principi contabili, il ricorso ai quali è indispensabile affinché il bilancio possa assolvere alla sua peculiare funzione informativa.

Per quanto concerne invece aspetti contenutistici, l'aderenza al vero richiede che tutti i documenti che costituiscono il bilancio comprendano tutte le informazioni strumentali per la reale interpretazione della struttura del capitale di funzionamento e delle modalità di formazione del reddito di periodo.

Infine, la *correttezza* si riferisce alle classi di valore soggette a processi valutativi, per le quali bisogna usare criteri di calcolo economico che devono rispettare i postulati di bilancio e dei principi contabili applicativi. La correttezza è legata alla veridicità e si concretizza nel rispetto delle norme giuridiche e delle regole tecnico - contabili.

Allo scopo di rafforzare i principi precedentemente esposti, sono inoltre richieste *informazioni complementari*, laddove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a offrire una rappresentazione veritiera e corretta; si pone l'obbligo di una deroga, ciò avviene in casi eccezionali quando l'applicazione di una o più disposizioni degli articoli di legge dovesse risultare incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Nella Nota integrativa si deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico derivanti dall'applicazione di tali deroghe.

Questa deroga ai principi del codice civile si applica attuando le norme tecniche contenute nei principi OIC riconosciuti dalla legge 11 agosto 2014 o quelli internazionali. Il ruolo dei principi "contabili" del OIC è stato inizialmente indicato nei pareri delle commissioni parlamentari che accompagnano il D. Lgs 127/1991¹³, in cui si legge che: "Stabilendo che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevanti, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili"¹⁴. Successivamente la Consob

¹⁴ D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

con la comunicazione indirizzata alle società di revisione n. SOC/RM/04001751/1994, sottolineò che i principi contabili costituiscono un punto di riferimento di cui tenere conto “nei limiti in cui risultano compatibili con le norme vigenti”, sino ad arrivare ad oggi a completare e integrare le leggi del codice civile, nonostante le molte Direttive europee¹⁵ ammodernatrici succedutesi negli anni.

Di conseguenza partendo dal presupposto che i documenti emanati dall'OIC siano conformi alla legge, qualora il redattore del bilancio adotti tali principi significa che sta applicando tecniche e criteri conformi alle previsioni normative indicati da un autorevole organismo professionale il cui ruolo è oggi riconosciuto dalla legge. Il bilancio che ne consegue è pertanto un bilancio in grado di rispettare i presupposti di chiarezza, verità e correttezza previsti dall'articolo 2423 e 2424¹⁶ del c.c.

I principi contabili sono norme tecniche di ragioneria che hanno l'autorevole sostegno e avallo della dottrina più evoluta e degli esperti amministrativi, così da diventare di generale accettazione. Essi stabiliscono:

- quali fatti amministrativi devono essere registrati in contabilità;
- quali risorse economiche e quali obbligazioni assunte devono essere espresse in bilancio come attività e passività aziendali;
- quali criteri di valutazione devono essere applicati per misurare i componenti del bilancio;
- quali informazioni il bilancio deve esporre e in che modo queste devono essere messe in evidenza.

Postulati di bilancio OIC 11

L' OIC 11 è un principio generale in cui sono espresse le finalità del bilancio d'esercizio ed i suoi postulati, contenente i fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio affinché esso possa svolgere la funzione informativa, raffrontando i principi generali di bilancio e i suoi postulati con quelli secondo i principi contabili. Le finalità e i postulati in annunciati nel OIC 11 sono applicabili alla generalità delle imprese

¹⁵ LA IV e la VII le più importanti

¹⁶ Art. 23 codice civile: Annullamento e sospensione delle deliberazioni; Articolo 24 codice civile: Recesso ed esclusione degli associati.

quindi non solo quelle destinatarie della IV Direttiva e VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge come gli istituti bancari, società finanziarie ecc. Il fine delle direttive era quello di armonizzare il più possibile le prassi dei vari Paesi in materia di informativa di bilancio esprimendo in modo più organico e puntuale, come si evince dai Principi contabili e le norme di redazione del bilancio. La quarta direttiva è stata attuata per armonizzare le norme dei Paesi europei con riguardo ai conti annuali delle società di capitali mentre la settima direttiva aveva per oggetto i conti consolidati di gruppi di imprese. Sono escluse invece le imprese che applicano i principi internazionali IAS.

Rispetto al precedente Principio contabile 11 del gennaio 1994, emanato a cura del CNDC e del CNR, sono state eliminate alcune voci come dato il grande mutamento della prassi contabile che si susseguiva negli anni, oltre alla normativa fiscale ormai superata, sono stati eliminati anche le parti in cui si sintetizzavano le differenze intercorrenti tra i principi in esso contenuti e la prassi internazionale in suddetta data. Il principio novellato¹⁷ riporta dunque le modifiche rese necessarie dopo le novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 06 del 2003¹⁸, coordinandolo con le regole presenti nel Principio OIC 1 e nell' Appendice di aggiornamento all'OIC 1¹⁹. Il principio 11 esordisce con un primo capitolo dedicato a discernere le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica su cui darò conto più avanti nella trattazione.

Proseguendo con il secondo capitolo si introducono i principi contabili nazionali con ripercorrendo le varie novità succedutesi negli anni e in cui ha l'OIC presenta un sunto del ruolo e delle funzioni dei principi contabili. Sottolineando che nonostante l'introduzione delle sopra citate Direttive Comunitarie IV e VII nell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio, non è mutato il ruolo e la rilevanza dei principi contabili. Dapprima si richiama il già citato D.Lgs. 127/91 in cui si è chiarito il ruolo

¹⁷ Riferito al 2003.

¹⁸ Riforma del diritto societario.

¹⁹ Dove abbiamo un confronto tra le norme del c.c. previgenti e le norme novellate.

meramente interpretativo e integrativo delle norme di legge, e operato un implicito rinvio ai principi contabili che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti amministrativi. Sottolineando che il legislatore spesso richiama i principi contabili, come quando il codice civile richiede le informazioni complementari nel caso in cui le disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, costituendo un esempio importante esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole tecniche²⁰. Poi si cita un altro esempio di rinvio alla tecnica, l'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio previsto sempre dal comma 3 articolo 2423 per casi definiti "eccezionali". In questi casi particolari però; "l'identificazione e l'enunciazione di tali principi viene effettuata nei documenti relativi alle singole poste di bilancio o in appropriati documenti, ovviamente nel rispetto dei postulati di bilancio previsti in questo Principio²¹. Infine si sottolinea che il principio di rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'articolo 2423 comma 2, che costituisce la traduzione del concetto anglosassone del "*true and fair view*", che già di per sé rappresenta un implicito rinvio ai principi contabili, infatti l'espressione è risultante dall'applicazione dei postulati del bilancio e di tutti gli altri principi in maggior dettaglio, che riguardano le singole fattispecie. In seguito l'OIC 11 riassume la funzione dei principi raggruppandoli in due funzioni:

La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio, la infatti fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente alle regole tecniche, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Le due funzioni dunque consistono nel fornire:

- i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;
- i criteri, metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;

²⁰ Riferito ai Principi contabili

²¹ Riferito al OIC 2 e 11

- i criteri da adottare nei casi definiti “eccezionali” dall’art. 2423 del codice civile;
- gli elementi ed altri dati “informazioni complementari”²², da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.

L’OIC 11 prosegue definendo i principi contabili definizione di cui si è dato conto già nei precedenti paragrafi e operando una distinzione tra i principi contabili generali di bilancio o postulati di bilancio, e tra i principi contabili applicati. I primi sono i postulati di bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori cosiddetti specialistici, di loro ci occuperemo più avanti facendone un elenco e specificandoli.

I principi contabili applicati invece sono espressi in documenti separati per le specifiche poste in bilancio.

I principi contabili generali (o postulati del bilancio d’esercizio) che devono essere osservati nella redazione del bilancio d’esercizio sono i seguenti:

1. Utilità del bilancio e completezza dell’informazione, il bilancio d’esercizio deve essere predisposto in modo da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari;
2. Chiarezza, il bilancio d’esercizio deve essere comprensibile e correlato da note informative che ne facilitino la comprensione e l’intelligibilità, senza al tempo stesso fornire informazioni eccessive e superflue;
3. Prudenza, i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. È tuttavia necessario evitare gli eccessi di prudenza;

²² Nelle informazioni complementari possono rientrare ove sia necessario gli effetti della situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio che derivano da una diversa contabilizzazione.

4. Periodicità, il bilancio d'esercizio deve riferirsi a un periodo amministrativo e non all'intera vita aziendale, al fine di misurare periodicamente il risultato economico e il patrimonio di funzionamento;

5. Comparabilità, i fatti di gestione simili devono essere contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri;

6. Omogeneità, riguarda la moneta di conto, ossia l'unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del patrimonio d'impresa devono essere espressi;

7. Continuità e funzione economica, la continuità o costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è una condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci. Occorre inoltre tenere conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;

8. Competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti;

9. Costo come criterio base, il costo rappresenta il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;

10. Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;

11. Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive di dell'investitore;

12. Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni contabili, il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio stesso;

13. Verificabilità dell'informazione, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

OIC 12, COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il principio contabile 12 ha ad oggetto i criteri della presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. In particolare sono approfonditi i temi della struttura e del contenuto di tali documenti. L'ambito di applicazione del principio contabile è costituito da società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Nel documento si afferma che rientrano nell'ambito di applicazione non soltanto le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative ma anche:

- Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice nel caso in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
- I consorzi con attività esterna e le società consortili coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti.

L'adozione è però raccomandata anche da parte delle altre società in nome collettivo e in accomandita semplice e degli imprenditori individuali che svolgono attività commerciale. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto "in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali con le semplificazioni previste dall' articolo 2435 bis per il bilancio in forma abbreviata".

Il principio contabile 12 è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.

Il principio non tratta del rendiconto finanziario, in quanto la tematica sarà oggetto di uno specifico documento, il principio OIC 10 cui si accennerà più avanti.

In appendice sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del bilancio d'esercizio (SP, CE e NI). "Una norma del codice civile è richiamata nel corpo dell'OIC 12 solo quando il principio fornisce delle interpretazioni e/o integrazioni della stessa norma"²³. Ogni aspetto di una voce di bilancio quindi, che non è trattato nel "principio" non viene menzionato nel documento ma viene lasciato in trattazione agli altri OIC per meglio specificarla in ogni suo aspetto.

²³ OIC 12

Rispetto precedente OIC 12 sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti delle poste del PN, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili²⁴. Le tematiche presenti in altre appendici (dedicate per es. all'informativa sugli strumenti finanziari partecipativi, leasing finanziario, parti correlate, accordi fuori bilancio) saranno oggetto di trattazione separata nelle appendici aggiunte: C, D, E, F, G e H.

“L’interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico” fu redatto nel 1998 al fine di rispondere all’esigenza di determinare la base imponibile dell’IRAP (D.Lgs. 446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più autonoma rispetto all’Interpretativo. L’interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La disciplina attuale (art. 5, co. 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevedendo che «i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Il richiamo generico ai principi contabili ha reso opportuno incorporare l’Interpretativo nel testo dell’OIC 12, come parte integrante del principio contabile. Non è infatti più necessario dare un’autonoma rilevanza all’interpretativo n. 1”²⁵.

Riguardo alla definizione della attività ordinaria relativa al conto economico, l’OIC 12 mantiene la definizione presente nel precedente OIC, non riproponendo quella dell’OIC 29 in consultazione (attività caratteristiche, marginali e complementari), per esigenze di coerenza del sistema. In questo documento (e in particolare a commento delle voci di CE) si fa riferimento in più parti alle nozioni di attività caratteristica, accessoria e finanziaria. L’attività ordinaria è formata dall’attività caratteristica o tipica, dall’attività accessoria e dall’attività finanziaria.

²⁴ Trattati nel OIC 1

²⁵ I nuovi principi contabili OIC, Riccardo Bauer-Andrea Sergiacomo

Lo schema del conto economico si basa sulla distinzione tra attività ordinaria e straordinaria, quest'ultima l'OIC la definisce come: "L'attività che include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

- A. Eventi accidentali ed infrequenti
- B. Operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società"²⁶.

La straordinarietà dell'evento o dell'operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società

Sempre inerente allo schema del CE il contenuto delle voci del è stato rivisto per tener conto degli aggiornamenti subiti dai principi contabili OIC in consultazione: ad esempio, con riferimento alla rilevazione degli accantonamenti nel conto economico (e delle relative eccedenze) sono state effettuate alcune precisazioni al fine di coordinare la disciplina contenuta nell'OIC 19: Fondi per rischi e oneri e TFR rivisto. Sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e Ce (contenuti nell'art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci.

E' stato precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico. Ad es. l'OIC 19 – Debiti in consultazione prevede che la voce D.11) Debiti verso controllanti accoglie anche i debiti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

Con riguardo alla nota integrativa è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli

²⁶ OIC 12

schemi di SP e CE; e sono state fornite ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'art. 2427, n. 1 relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.

Pur essendo un principio contabile poco celebrato per i suoi contenuti, in realtà ha sempre mantenuto un ruolo di primario nel panorama dei principi contabili nazionali inglobando alcuni contenuti presenti nel OIC 1, sia perché è l'unico principio contabile che tratta le voci del conto economico, sia perché illustra il contenuto dello stato patrimoniale e della nota integrativa raccordandosi con quanto stabilito dal codice civile. L'OIC 12 si applica nella sua ultima versione da applicare ai rendiconti chiusi dal 31/12/2014, e nell'analizzare il contenuto delle parti del bilancio si coordina con gli altri principi contabili.

Il bilancio e la sua funzione

Il bilancio di esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e il risultato economico dell'esercizio. In sostanza è il documento che raccoglie tutti i fatti succedutesi nell'impresa nel corso dell'esercizio, quale è stato il volume dei ricavi e dei costi, se la gestione ha provocato un utile o una perdita, qual è la situazione patrimoniale e finanziaria.

Redigere il bilancio di esercizio significa:

- compiere un insieme di atti e di valutazioni che consentono di determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento. Tali atti si concretizzano nella redazione dell'inventario d'esercizio e delle scritture di assestamento della contabilità generale;
- compilare tale documento evidenzia il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento esistente al termine del periodo amministrativo considerato. Tale documento deve essere trascritto nel libro degli inventari.

Il Codice civile regola la redazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali stabilendo in modo rigoroso i prospetti che lo compongono e lo accompagnano, il contenuto e i criteri di valutazione.

In particolare per le società il bilancio d'esercizio si compone di quattro parti strettamente connesse e costituenti un tutto inscindibile. Esse sono:

- lo *Stato patrimoniale*, che mette in evidenza il patrimonio esistente a fine periodo amministrativo, come risulta dai processi di valutazione necessari per giungere alla redazione del reddito d'esercizio. Viene redatto a sezioni divise in base a uno schema a struttura obbligatoria;

- il *Conto economico*, che mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico d'esercizio. Viene redatto in forma scalare in base a uno schema a struttura obbligatoria a valore e costi della produzione, in cui i costi sono classificati per natura;

- la *Nota integrativa*, che svolge una funzione esplicativa e di analisi dei precedenti prospetti attraverso tabelle e con linguaggio discorsivo. Presenta anche informazioni che non hanno espressione contabile e commenta i criteri di valutazione applicati;

- il *Rendiconto finanziario*, è un documento contabile, grazie al quale è possibile analizzare la dinamica finanziaria (flussi di impieghi e flussi di fonti), e monetaria di un'impresa.

Il bilancio di esercizio delle società di capitali è soggetto all'obbligo di pubblicazione, è quindi portato a conoscenza dei terzi e costituisce il principale strumento di comunicazione dei risultati conseguiti, a cui sono interessati non solo i portatori di capitale proprio, ma anche gli altri finanziatori, il personale dipendente, i clienti, i fornitori, l'amministrazione pubblica, i sindacati, le associazioni e gli studiosi. Inoltre è interessato alla lettura e alla comprensione del bilancio un numero sempre crescente di soggetti: basti pensare ai piccoli e medi risparmiatori che intendono avvicinarsi al mercato azionario; ai dirigenti d'azienda che, pur non avendo funzioni amministrative, devono comprendere, attraverso il bilancio, in quale realtà aziendale operano; agli imprenditori delle aziende medio-piccole che affidano a consulenti la funzione amministrativa della propria attività ma desiderano comprendere meglio il significato dei risultati conseguiti. meglio il significato dei risultati conseguiti.

La legge stabilisce modelli obbligatori per le parti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico) del bilancio delle società di capitali e consente che Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa delle imprese di minori dimensioni siano redatti in forma abbreviata, e predisposizione del Rendiconto Finanziario può non e

obbligatoria. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

A differenza di quanto accade per le società di capitali, la legge non prescrive una forma obbligatoria per la redazione del bilancio d'esercizio delle imprese individuali e delle società di persone, né chiede che esso sia soggetto a pubblicazione. In queste imprese il bilancio svolge una funzione conoscitiva interna; i terzi non ne vengono a conoscenza, fatta eccezione per gli uffici fiscali e per le banche. Nelle aziende individuali e nelle società di persone inoltre il bilancio non prevede la Nota integrativa e Rendiconto Finanziario ma solo lo Stato patrimoniale e il Conto economico.

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale, congiuntamente alla nota integrativa, deve esporre la composizione quali-quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento. Lo stato patrimoniale ci dà un'istantanea del capitale di funzionamento di un'impresa in un determinato momento generalmente a fine di un periodo amministrativo. Esso evidenzia gli investimenti in essere (attività o impieghi) effettuati dall'impresa e le connesse modalità di finanziamento a titolo di debito (passività) o a titolo di rischio (patrimonio o capitale netto). Per la sua struttura, mostra dunque la tipologia degli impieghi di risorse (beni o diritti) e le fonti di finanziamento utilizzate per coprire il fabbisogno finanziario originato dagli impieghi, permettendo così l'analisi circa la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda. Il codice civile (art. 2424) impone uno schema di rappresentazione dei valori divisi in due sezioni in cui i valori delle attività vengono contrapposti a quelli del patrimonio netto e delle passività. In altri termini nella sezione di sinistra, nell' Attivo sono elencate le voci in cui sono stati destinati le risorse della società, mentre nella sezione del Passivo sono elencati tutti i mezzi di cui l'azienda si è dotata per reperire le risorse da investire. Le poste vengono aggregate in gruppi omogenei di elementi del capitale di funzionamento contraddistinti nel seguente modo:

1. le lettere maiuscole dell'alfabeto indicano i gruppi strutturali dell'attivo e del passivo;
2. i numeri romani individuano le voci di genere, ovvero i sotto-raggruppamenti nell'ambito delle classi strutturali;

3. i numeri arabi rappresentano le voci analitiche di specie;
4. le lettere minuscole, infine, per ulteriori suddivisioni del livello precedente.

Le attività sono classificate per destinazione rispetto al processo produttivo e sono indicate per valori netti, ossia già diminuiti dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione. Il criterio alla base della classificazione degli elementi dell'attivo è quello della "destinazione", in base al quale, "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le mobilizzazioni".

Una particolarità riguarda i crediti, in quanto nello schema è richiesto di fornire informazioni di natura finanziaria costituite dal periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide. In particolare, infatti, occorre indicare separatamente:

- 1) crediti iscritti tra le mobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo;
- 2) i crediti iscritti nell'attivo circolante (di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.

Molto evidente appare l'influsso del criterio di classificazione per natura nella suddivisione dei crediti: quelli finanziari devono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dalla loro residua durata, mentre quelli commerciali devono essere rappresentati tra i crediti dell'attivo circolante (anche se la scadenza è maggiore ai dodici mesi).

Le passività sono classificate secondo la natura delle fonti di finanziamento, indicando nell'ordine le fonti di capitale proprio, di autofinanziamento e di capitale di debito. A differenza dell'attivo, la classificazione delle voci del passivo deve essere effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento, l'obiettivo è quello di distinguere tra fonti di finanziamento proprie e di terzi e così come per i crediti dell'attivo circolante, lo schema richiede che nel passivo si specifichi per i debiti l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.

Dal 2016 i costi di ricerca e dei costi di pubblicità sono imputati a conto economico come costi di competenze, queste tipologie di oneri non possono più essere iscritte nell'attivo patrimoniale.

Schema Stato Patrimoniale	
ATTIVO	PASSIVO
<p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I) Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II) Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi; <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B)</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I) Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 	<p>A) Patrimonio netto:</p> <ol style="list-style-type: none"> I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. <p>Totale.</p> <p>E) Ratei e risconti.</p>

<p>4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri; Totale. III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale. IV) Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti.</p>	
---	--

Conto Economico

Il Conto economico è il documento di bilancio che mette in evidenza la formazione del risultato economico d'esercizio, ossia il flusso dei valori provocati dalla gestione della produzione, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria, da una misura dell'incremento o del decremento che ha subito il patrimonio netto iniziale per effetto della gestione.

L'articolo 2425 c.c. richiede che lo schema del conto economico presenti una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione di costi per natura, i componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi. In particolare esso presenta nell'ordine cinque classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto e mette pertanto in evidenza cinque totali non contrassegnati da alcun numero.

- A- VALORE DELLA PRODUZIONE;
- B- COSTI DELLA PRODUZIONE;
- C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI;
- D- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE;
- E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Notiamo che lo schema evidenzia in primo luogo il valore della produzione, (Raggruppamento A) vale a dire il valore di tutto ciò che è stato realizzato in un determinato periodo e la cui realizzazione ha ovviamente comportato l'impiego e il consumo di risorse e cioè dei costi della produzione (Raggruppamento B). Oltre che a considerare i ricavi e le variazioni di rimanenze di prodotti, semilavorati e lavorazioni in corso su ordinazione, il valore della produzione include anche gli incrementi dell'attività per lavori interni e un molteplice insieme di componenti positivi, spesso non riconducibili all'attività produttiva specifica dell'impresa. Al valore della produzione vengono poi contrapposti, i costi sostenuti per la produzione, ottenendo un risultato intermedio denominato differenza tra valore e costo della produzione, un risultato che evidenzia il contributo dell'attività operativa caratteristica in senso lato alla formazione del risultato netto finale dell'esercizio, a cui si perviene solo successivamente dopo aver sottratto/aggiunto i risultati delle operazioni di natura finanziaria (Raggruppamento C e D) e di tipo straordinario (Raggruppamento E).

Nel conto economico è necessario distinguere tra attività ordinaria e attività straordinaria.

L'attività ordinaria è costituita non soltanto dall'attività caratteristica o tipica ma comprende anche l'attività accessoria e l'attività finanziaria (che è però evidenziata in modo separato) vi possono infatti talvolta essere attività accessorie che vengono svolte

ordinatamente dalla società per integrare i redditi e/o perché connesse a vario titolo alla sua attività ordinaria, per distinguere in modo concreto tra attività caratteristiche e attività accessoria è necessario tener conto dell'attività nel quale viene svolta l'attività principale, in particolare:

- attività caratteristica si tratta delle operazioni poste in essere continuativamente nell'ambito della gestione. Sono operazioni dalle quali si originano componenti passivi e negativi di reddito “che identificano o qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società per al quale la stessa è finalizzata”;

- attività accessoria, è costituita da operazioni che generano componenti positivi e negativi di reddito che pur facendo parte dell'attività ordinaria non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;

- attività finanziaria, è costituita da operazioni che generano comportamenti positivi e negativi di reddito relativi ad attività quali: titoli, partecipazioni, conti correnti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili a perdite su cambi;

- attività straordinari, comprende i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria delle società.

Con riferimento alla nota integrativa, l'OIC12 precisa che in caso di gestione caratteristica costituita da più categorie di attività, è necessario fornire un'informativa adeguata sulle differenti categorie tale informativa deriva dall'articolo 24/27 comma 10 del c.c. che richiede “la ripartizione dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”. Si noti inoltre che: i ricavi di vendita e i costi di acquisto si scrivono al netto di resi, ribassi e abbuoni le rimanenze iniziali e le rimanenze finali non sono iscritte distintamente, ma come differenza tra i due valori. Un incremento delle rimanenze è un componente positivo di reddito e deve essere detratto dal costo della produzione; una diminuzione delle rimanenze è un componente negativo di reddito e deve essere aggiunto al costo della produzione. Dal 2016 dal conto economico viene eliminata la monoclasse e area straordinaria, in quanto i proventi e

oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa, l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se la stima non può essere effettuata, l'ammortamento deve essere entro 10 anni.

Conto economico
<p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. <p>Totale.</p> <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: <ol style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
 Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
 18) rivalutazioni:
 a) di partecipazioni;
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 d) di strumenti finanziari derivati;
 19) svalutazioni:
 a) di partecipazioni;
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
 d) di strumenti finanziari derivati;
 Totale delle rettifiche (18 - 19).
 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D);
 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
 21) utile (perdite) dell'esercizio.

Nota integrativa

L'OIC12 sottolinea che la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dipende anche dall'informativa fornita dalla nota che è un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico che per loro natura sono sintetici e quantitativi (funzione esplicativa), evidenzia le informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. La nota integrativa, è terzo documento del bilancio d'esercizio, vede regolamentato il suo contenuto dall'art. 2427, il quale, peraltro, non richiede specifiche modalità formali di redazione. La nota integrativa contiene in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). Con riferimento alla presentazione delle informazioni in nota integrativa, esse devono essere riportate secondo l'ordine di iscrizione in stato patrimoniale e in conto economico.

I riferimenti per la redazione della nota integrativa possono essere individuati:

- negli articoli 2427, 2427 bis e 2423 del c.c.;
- in altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
- altre disposizioni diverse dal codice civile.

I dati e le notizie possono essere elencati secondo diversi criteri:

- riprendendo l'ordine con cui sono esposte le richieste dall'art. 2427;
- seguendo l'ordine con cui sono esposte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e lasciando alla fine le altre informazioni necessarie;
- riportando dapprima le informazioni di carattere generale e i criteri di valutazione delle voci di bilancio, per poi passare alle informazioni specifiche.

Gli amministratori sono tenuti obbligatoriamente anche alla redazione di questo documento che ha un compito fondamentale: esporre, e in alcuni casi, argomentare, tra gli altri, i criteri di valutazione adottati per le varie voci, spesso sintetizzate troppo nei modelli di stato patrimoniale e conto economico, consentendo, anche a un normale lettore non esperto di linguaggio contabile, di capire la situazione. La Nota Integrativa secondo il codice civile è composta da una serie di punti. Le informazioni esposte in tale documento sono quindi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica, mentre le informazioni riguardante la situazione della società, il mercato di riferimento, l'andamento della gestione vanno invece incluse nella relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori. Nel completare questi punti gli amministratori possono decidere di essere più o meno sintetici. La sinteticità permette di dare minori informazioni all'esterno. L'azienda può quindi scegliere la qualità e la quantità delle informazioni da dare all'esterno, le informazioni però vanno sempre calibrate, perché si può rischiare di avere un bilancio incompleto. La qualità della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione indicano il grado di trasparenza della comunicazione aziendale. Chi redige il bilancio in forma abbreviata, ad esempio, può evitare di inserire la Relazione sulla Gestione, ma deve dare maggiori informazioni nella Nota Integrativa.

Rendiconto finanziario

Il Rendiconto Finanziario può essere definito come un prospetto nel quale sono riassunti i movimenti finanziari in uscita, in cui sono spiegate le ragioni per quali determinate risorse finanziarie hanno subito una certa variazione in un dato periodo di tempo. Il Rendiconto è trattato ora separatamente nell'OIC 10 emanato nell'agosto 2014, precedentemente era compreso nel già citato OIC 12. Lo stesso OIC 10 definisce

il Rendiconto Finanziario come: “Un prospetto contabile che consente al lettore di indagare sulle cause di variazione delle disponibilità liquide in un determinato esercizio, separando le stesse tra variazioni originate dalla gestione reddituale, da attività di finanziamento”. Già al recepimento della IV Direttiva comunitaria sussistevano dubbi sull’obbligatorietà di questo prospetto anche se, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel documento contabile n.2, raccomandava di ricomprendere, il rendiconto sulla situazione finanziaria dell’impresa, come informazione complementare. Ora con il recepimento della Direttiva UE 34/2013 che si è attuato attraverso il D.Lgs. 139 del 2015 la redazione del Rendiconto Finanziario²⁷ è stata resa obbligatoria per tutte le società, ad eccezione delle società di persone, delle micro imprese e di quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata. Si rende obbligatorio uno strumento che consente alle imprese di monitorare quali gestioni aziendali hanno prodotto assorbimento di risorse finanziarie e quali hanno invece generato un incremento. Quindi la prassi nazionale si adegua sempre agli standard internazionali adeguandosi prima allo IAS 1 che prevede contrariamente a quanto prevedeva il legislatore italiano la redazione del Rendiconto come documento obbligatorio, e lo IAS 7 che ha ad oggetto proprio il Rendiconto Finanziario.

Dato l’importanza del Rendiconto Finanziario nel processo di gestione di un’impresa perché è in grado di spiegare i motivi che hanno prodotto il cambiamento, positivo o negativo, della liquidità attraverso l’indicazione delle fonti e degli impieghi di cassa del periodo, si è deciso di aggiungere nel contenuto della Nota Integrativa in via obbligatoria. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la sua stesura, possono essere così elencati:

1. illustrare l’attività di finanziamento, interno ed esterno, in un determinato arco di tempo, distinguendo fra attività caratteristica ed extracaratteristica;
2. mostrare l’attività di investimento, svolta nel medesimo periodo temporale;

²⁷ Il nuovo art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito dalle seguenti voci: Stato patrimoniale; Conto economico; Rendiconto Finanziario; Nota Integrativa.

3. individuare le correlazioni esistenti fra la durata delle fonti e quella degli impieghi;

4. individuare le cause di variazioni finanziarie, dividendole in tipiche e atipiche.

All'interno di un'azienda si possono calcolare due tipi di Rendiconti:

- Rendiconto Finanziario di capitale circolante netto secondo l'oggetto e si intende investigare;

- Rendiconto Finanziario di liquidità e più laborioso da ottenere ma ha una maggiore capacità informativa, rappresentando una grandezza puramente finanziaria.

Il *Capitale Circolante Netto* è l'elemento che si presta maggiormente a descrivere l'equilibrio finanziario di breve periodo, perché misura la capacità dell'impresa di fronteggiare le uscite monetarie legate alla gestione corrente; il suo valore dovrebbe essere sempre positivo per avere una precisa correlazione fra la durata degli impieghi e delle fonti. Il suo flusso può essere determinato:

- contrapponendo i flussi elementari di capitale circolante, ricavati dai correlati movimenti economici;

- trasformando il risultato di periodo da flusso economico in flusso finanziario, rettificando le voci che non hanno inciso su esso.

Tuttavia il calcolo del Rendiconto Finanziario con il metodo del Capitale Circolante Netto nel corso degli anni è caduto in disuso, e lo stesso OIC 10 ha provveduto ad eliminare nel novellato principio la presentazione con questa modalità.

Ad oggi quindi la modalità di rappresentazione del Rendiconto è quindi rappresentata dalle disponibilità liquide o *cash flow*. I flussi di liquidità *cash flow* presentano meno incertezze interpretative e sono oggettivamente quantificabili, per questo, permettono raffronti temporali e spaziali; essi corrispondono alla liquidità generata dalla gestione corrente, e sono determinati secondo due procedimenti:

- per aggiustamento del flusso di Capitale Circolante Netto;
- per correzione del risultato di periodo, cioè, partendo dall'utile/perdita d'esercizio si risale al *cash flow* operativo, rettificando progressivamente i componenti positivi e negativi che non hanno interferito con le liquidità e includendo gli aumenti o le diminuzioni dei crediti/debiti commerciali.

Per quanto riguarda la struttura e il contenuto del Rendiconto non è previsto uno schema con un contenuto minimo ma ne indica gli obiettivi, ponendo quindi la necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l'esercizio in corso sia per quello precedente, al fine di consentire di effettuare un'opportuna comparazione dei dati. Tuttavia come lo stesso art. 2425 c.c. recita, il Rendiconto deve indicare chiaramente, i flussi finanziari afferenti ai tre aggregati fondamentali:

- Gestione reddituale
- Attività di investimento
- Attività di finanziamento

indicando separatamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci, questa indicazione però non è al momento molto enfatizzata nei principi set contabili domestici né in quelli internazionali.

Il revisionato OIC 10 ha posto nella sua ultima *release* le definizioni dei tre aggregati precedentemente citati, della Gestione reddituale, Attività di investimento e Attività di finanziamento:

- “Come *Gestione reddituale* si intendono i flussi finanziari della gestione reddituale che comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione, e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento”²⁸:

- “I flussi finanziari dell'*attività di investimento* comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e della vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività non immobilizzate”²⁹.

- “I flussi finanziari dell'*attività di finanziamento* comprendono i flussi che derivano dall'attonimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito”³⁰.

²⁸ OIC 10

²⁹ OIC 10

³⁰ OIC 10

Il Rendiconto diventato dunque obbligatorio, almeno per le imprese che redigono in bilancio in forma ordinaria è utile dunque capire le imprese che sono soggette a tale obbligo e quali no. Questo prospetto riassume brevemente quali imprese sono soggette alla redazione del bilancio o escluse:

Imprese	Parametri di identificazione	Obbligo di redazione
Micro imprese	N. medio di dipendenti occupati: 5; Totale dello Stato Patrimoniale: 175000 €; Ricavi delle vendite prestazioni: 350000€.	NO
Piccole imprese bilancio in forma abbreviata	N. medio di dipendenti occupati: 50; Totale Stato Patrimoniale: 4.400.000€; Ricavi delle vendite e prestazioni: 8.800.000€	NO
Medie e grandi imprese	Società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno due delle soglie che delimitano le piccole medie imprese.	SI
Società che redigono il bilancio consolidato		SI
Società di persone		NO

Altri tipi di bilancio

Dopo aver accennato a come si svolge un bilancio “classico” e alcune delle sue parti ora trattiamo brevemente altri tipi di bilancio che hanno tipo di struttura diversa più ridotta o anche fini diversi.

Il bilancio a stati comparati e a stati collegati:

Si ha un bilancio a stati comparati quando gli importi relativi all’esercizio di riferimento sono affiancati da quelli relativi all’esercizio precedente. Per ogni voce di bilancio si hanno perciò due importi quello dell’anno considerato è quello dell’anno precedente. Inoltre in *un bilancio a stati collegati*, oltre ad affiancare ai dati del bilancio d’esercizio i valori del bilancio dell’anno precedente, si scrivono in un’altra colonna le differenze tra i dati stessi.

Per le società di capitali è obbligatorio redigere il bilancio d’esercizio a stati comparati; le variazioni intervenute nella consistenza delle voci da un anno all’altro vanno analizzate nella Nota integrativa.

Bilancio in forma abbreviata:

Il bilancio in forma abbreviata comporta la facoltà per le imprese di presentare un’informativa di bilancio abbreviata. Con il termine piccole imprese si intendono quelle che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non superano nel primo esercizio o, successivamente, nei due esercizi consecutivi i termini di cui abbiamo già dato conto. L’opportunità per le piccole imprese di redigere un bilancio abbreviato è offerta dall’articolo 2435-bis del codice civile. L’utilizzo delle semplificazioni è facoltativo, una società può presentare alcuni prospetti in forma abbreviata e altri in modo completo a sua discrezione.

Nella forma abbreviata dello Stato Patrimoniale possono essere esposte solo le voci contrassegnate con le lettere maiuscole e numeri romani, i crediti possono comprendere anche i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, i ratei attivi e i risconti attivi. I debiti possono comprendere anche i ratei e i risconti passivi.

Lo schema del Conto Economico diventa il seguente:

Conto economico abbreviato
A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23) utile (perdita) dell'esercizio

La nota integrativa, ancorché in forma abbreviata, deve indicare una serie di informazioni ritenute imprescindibili per tutte le società che per brevità tralasciamo.

Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo d'esercizio che serve a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un intero gruppo di imprese. Esso viene redatto dalla società capogruppo che sta al vertice, quindi da una holding, ed è in pratica il bilancio di esercizio dell'intero gruppo, considerato come fosse un'unica e sola impresa.

Il motivo per cui si redige il bilancio consolidato deriva dal fatto che le singole imprese del gruppo possiedono l'autonomia giuridica e patrimoniale perfetta e quindi singolarmente possono andare in perdita senza inficiare gli attivi delle altre società del gruppo.

Tuttavia, gli stakeholders vogliono valutare la società capogruppo nella sua interezza e, per tal motivo, nel bilancio consolidato si vanno a considerare tutti gli attivi e tutti i passivi per avere un'idea della situazione economica generale, nonché di quella patrimoniale e finanziaria di tutto il gruppo.

Il motivo per cui agli stakeholders interessa il bilancio generale è che molto spesso da esso si calcola lo stacco del dividendo oppure la valutazione del rischio sugli investimenti e sul debito che deriva dal gruppo.

Quindi, in definitiva, il bilancio consolidato permette di far ottenere all'investitore della singola impresa in perdita lo stacco del dividendo come se avesse investito in tutto il gruppo che magari è in attivo. Certo, può capitare che la singola impresa sia in attivo ma il gruppo invece no.

Inoltre questa tecnica permette alle imprese in perdita di attingere a prestiti o ai mercati obbligazionari (emettendo obbligazioni) facendosi forza dei dati generali che gli permettono di spuntare tassi più competitivi.

Per la normativa italiana è previsto che il bilancio consolidato sia composto dai medesimi documenti che compongono il più tipico bilancio d'esercizio, ossia:

- Il conto economico
- Lo stato patrimoniale
- La nota integrativa
- Le relazioni sugli organi di controllo interni

Tuttavia a questi documenti si accompagna anche un rendiconto finanziario delle variazioni e dei movimenti del patrimonio netto fra inizio e fine dell'esercizio ed un prospetto che relazioni il risultato d'esercizio delle imprese rispetto alla capogruppo.

In ogni caso esistono diversi modi di approcciare il bilancio consolidato derivanti dalla prassi internazionale. In particolar modo esistono tre modi per farlo:

1. Teoria della proprietà (Metodo di consolidamento proporzionale)
2. Teoria della capogruppo (consolidamento integrale)
3. Teoria dell'entità economica

Nella teoria della proprietà si tengono in considerazione solo le attività, le passività, costi e i ricavi attribuiti alle controllate in relazione alle quote in possesso della holding. Questo fa sì che non si hanno né quote di proprietà né risultati attribuiti a terzi.

Nella teoria della capogruppo, che in genere è quella più utilizzata, si considerano le società controllate come fossero filiali della capogruppo, motivo per cui si dice che il consolidamento è integrale. In questo caso, eventuali utili inter societari (cioè realizzati da una delle società rispetto alle altre che fanno parte del gruppo) sono eliminati integralmente.

Secondo la teoria dell'entità economica si mette enfasi non tanto sul concetto di proprietà, ma su quello di entità economica. Questo significa che le quote di proprietà non sono indicate distintamente, essendo appunto il tutto considerato come un'unica entità giuridica, e quindi si considerano i movimenti verso l'esterno del gruppo.

Esiste infine il metodo del patrimonio netto che, oltre a considerare il consolidamento integrale che deriva dalla teoria della proprietà e di quella della capogruppo, considera anche un consolidamento sintetico.

In ogni caso, quest'ultimo metodo è utilizzabile in Italia solo ed esclusivamente nel caso le società controllate operino nel mercato in attività dissimili e pertanto escluse dal bilancio consolidato classico.

Quindi, in definitiva, il bilancio consolidato si effettua solamente quando siamo in presenza di un gruppo di imprese per dare una indicazione generale sull'andamento del gruppo ai soggetti economici esterni al gruppo stesso. Esso va preso in seria considerazione quando si decide di creare una partnership con un'altra società oppure offrire i suoi prodotti o servizi in esclusiva a una sola società in quanto la possibilità che le sue fatture vengano pagate oppure no dipenderà non solo dall'andamento di quella compagnia, ma dal risultato dell'intera holding che potrebbe far precipitare nel caos anche le consociate che concludono un esercizio con un buon risultato.

OIC 1: I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Premessa

L'OIC 1 riassume e dà una lettura sotto il profilo contabile delle più sostanziose novità introdotte con la riforma del diritto societario. La stessa riforma si può considerare come un ineludibile passo verso un sistema economico più globalizzato che oggi rappresenta ormai un termine altamente inflazionato e ormai forse troppo spesso invocato, ma al tempo era considerato un passaggio inevitabile per operare meglio in un mercato “mondiale”. La normativa in vigore fino al 2003 infatti era stata emanata ormai 60 anni prima, nel lontano 1942. Riforma resasi necessaria per rendere attuali le norme civilistiche a seguito della riforma “Draghi” che ha prodotto il varo del Testo unico sull'intermediazione finanziaria. Il testo prevedeva una regolamentazione del mercato del capitale in un modo più efficiente e moderno portando di conseguenza a un adeguamento della costituzione, della struttura, la *governance* e i controlli delle società. Una novità derivante da queste modifiche ammodernanti fu la distinzione in società di capitali in “aperte” in “chiuse” e ulteriormente in quotate con titoli negoziati nei mercati regolamentati, e non quotate. Oltre a queste in tema di società è stato più snello e meno laborioso la costituzione delle stesse. Tuttavia è opportuno sottolineare che non vi è stata una complessiva modifica della disciplina nonostante l'emanazione del Consiglio europeo di Regolamenti relativi all'utilizzo dei principi contabili internazionali ai consolidati di società soggette al diritto di uno stato membro con titoli quotati in un mercato regolamentato. Nell'ottobre 2003, è poi intervenuta l'attesa delega al governo per l'applicazione dei principi contabili internazionali ai conti annuali di società quotate, o soggette a vigilanza particolare come: istituti finanziari e assicurazioni. In seguito poi anche il decreto che ha provveduto a integrare il codice con regole relative al valore equo degli strumenti finanziari.

La maggior parte delle norme civilistiche comunque restarono anche con l'effetto della riforma ancorate alla tradizionale informativa rivolta prevalentemente ai soci e ai

creditori, tendente alla conservazione del patrimonio e la prudente determinazione del reddito ancorata al principio del costo storico.

Ecco un elenco delle principali novità avvenute:

- l'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni pronti contro termine;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario (locazione finanziaria);
- l'eliminazione delle interferenze fiscali;
- la rilevazione della fiscalità anticipata, corrente e differita;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta;
- le "aperture" verso l'applicazione del criterio del "fair value" nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soli fini informativi;
- l'introduzione di talune semplificazioni in merito alla presentazione di un bilancio in forma abbreviata.

Si segnala che le modifiche alla disciplina del bilancio di esercizio hanno comportato un conseguente adeguamento della disciplina tributaria a partire dal medesimo esercizio 2004 ricordiamo l'introduzione dell'Ires³¹.

Le novità sui principi e sulle forme, le novità introdotte per il bilancio di esercizio a decorrere dall'esercizio 2004 valorizzano ulteriormente la finalità informativa di tale documento, codificando anche principi di comportamento già adottati dalla prassi contabile.

Gli interventi hanno coinvolto i seguenti profili:

- i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis): viene introdotto un ulteriore postulato, vale a dire la necessità di tener conto della «funzione economica dell'attivo e del passivo considerato», da interpretarsi nel senso che nella rappresentazione dei fatti di gestione è necessario dare prevalenza alla sostanza sulla forma;
- gli schemi e le singole voci di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis): sono stati adeguati gli schemi di bilancio per tener conto,

³¹ Imposta sul reddito delle società

ad esempio, degli effetti della fiscalità differita e delle nuove norme sulla contabilizzazione delle operazioni in valuta e delle operazioni di pronti contro termine;

- i criteri di valutazione (art. 2426): è stato introdotto uno specifico criterio di valutazione per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni in valuta;

- il contenuto della nota integrativa (art. 2427): sono richieste informazioni specifiche in relazione, tra l'altro, alla rilevazione della fiscalità differita, alla misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle operazioni di locazione finanziaria contabilizzate con il metodo finanziario, alle movimentazioni delle poste del patrimonio netto;

- il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis): sono state apportate talune semplificazioni in termini di raggruppamento di poste relative agli schemi di stato patrimoniale e soprattutto di conto economico.

Revisione dei principi contabili nel OIC 1

Come sostenuto dallo stesso Organo di contabilità italiano il documento OIC 1 intende presentare un riassunto delle modifiche e le integrazioni ai Principi Contabili, resi necessari dopo la riforma del Diritto Societario del gennaio 2003. Presentando dunque la pubblicazione del testo coordinato dei precedenti principi contabili con il presente documento e connesse modificazioni normative. Il documento esordisce con le novità dalla riforma che saranno oggetto di trattazione nel principio e quelle in appositi documenti tra cui i Patrimoni e Finanziamenti destinati a uno specifico affare. Tra gli aspetti che saranno trattati nel principio abbiamo:

- Introduzione della nozione di “funzione economica” delle attività e delle passività tra i principi generali di redazione del bilancio;

- Operazioni di locazione finanziaria (Leasing);

- Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale;

- Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;

- Operazioni e saldi denominati in valuta estera;

- Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata;

- Informativa per area geografica;

- Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto;

- Informativa sugli strumenti finanziari;
- Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società, contenenti informazioni da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Gli elementi del OIC 1 sono trattati in coordinatamente ai rispettivi Principi Contabili i quali come è facile comprendere sono stati oggetto di ulteriori modifiche. Tra le parti eliminate ricordiamo che dal OIC 12³² sono state eliminate le appendici riguardanti l'analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto e l'informativa per area geografica.

Con l'introduzione della "funzione economica" delle attività e passività il legislatore ha creato non poca confusione nell'interpretazione di tale nozione con carattere di assoluta novità. Infatti il legislatore nel' art. 2423 bis accomuna le nozioni di "prudenza" e di "continuazione dell'attività" con la nuova nozione di "funzione economica" dando necessariamente anche a quest'ultima carattere pervasivo e la pone allo stesso livello gerarchico delle altre citate nozioni. Tale prescrizione, pertanto, deve essere applicata nella valutazione di tutte le attività e di tutte le passività iscritte in bilancio. Adottando però una interpretazione tecnica data dallo stesso legislatore con la lettera di accompagnamento si evince che l'espressione della "funzione economica" ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza

sulla forma, concetto indicato nel Principio Contabile n° 11 con l'espressione "prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali". L'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è quindi ora resa

obbligatoria dalla norma, nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Per quanto concerne le attività di locazione finanziaria, con il novellato articolo 2424 il Legislatore ha voluto esplicitare che anche le società locatrici

³² A differenza della versione precedente, il nuovo OIC 12 non si occupa del rendiconto finanziario; infatti, considerata la sua rilevanza informativa, l'OIC ha deciso di sviluppare l'OIC 10, dedicato alla redazione del rendiconto finanziario.

che redigono il bilancio secondo il Codice Civile devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è stato previsto invece, come informativa aggiuntiva da inserire in Nota Integrativa. Con riferimento ai locatari, invece, il Legislatore ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il metodo patrimoniale, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n° 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il metodo finanziario metodo prescritti invece dai principi contabili internazionali.

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il citato metodo patrimoniale, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel Conto Economico i canoni corrisposti. Per quanto riguarda poi gli enti finanziari³³ che, pur esercitando l'attività di leasing non applicano l'anzidetta disciplina di bilancio prevista per gli enti finanziari istituzionali. Pur in assenza di esplicite prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ritiene opportuno che tali imprese riportino nella Nota Integrativa l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché più in generale gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del metodo finanziario sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Con l'abrogazione dell'interferenza fiscale si è avuto un effetto del non dover più imputare a Conto economico rettifiche di valore di alcune poste e dei relativi accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Questo effetto sarà trattato più nel dettaglio in seguito nella trattazione in quanto è stato oggetto di modifica nel 2014.

³³ Lessor non istituzionali.

Una novità di rilievo introdotta con il D. Lgs. 6/2003 riguarda l'informativa da fornire, negli schemi di Stato Patrimoniale, e conseguentemente anche in Conto Economico, degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale aggiunge alle componenti da indicare separatamente tra i crediti - voce C) II - due specifiche voci: 4- bis) crediti tributari, e 4-ter) imposte anticipate, le passività costituite dai debiti tributari e dalle imposte differite vanno stanziare, rispettivamente,

nei debiti tributari alla voce D)12), e nell'apposito fondo imposte differite, alla voce B)2). Similmente, l'articolo 2425, relativo allo schema di Conto Economico, stabilisce la voce 22 (imposte sul reddito) con la dizione: “imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”.

“La norma novellata disciplina per la prima volta il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione con gli articoli 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile, i quali stabiliscono per tali operazioni che: “Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore” (art. 2424-bis), e che “I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio” (art. 2425-bis)”³⁴. Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Per quanto riguarda la Nota integrativa poi la nuova norma prevede che venga illustrata “distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine” (art. 2427, n. 6-ter).

³⁴ OIC 1

Nel caso che l'operazione sia nella sostanza un finanziamento, il venditore procederà all'iscrizione della somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale.

A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto. Nella normalità dei casi, la ripartizione della differenza tra i prezzi a pronti e prezzo a termine avviene pro-rata temporis avvolta però tale metodo può rivelarsi inadeguato.

Per quanto concerne le operazioni in valuta estera l'OIC 1 evidenzia alcune modifiche e integrazioni avvenute nel codice civile del trattamento da adottare per la valutazione delle operazioni e dei saldi denominati in valuta estera. L'art. 2425 è stato modificato prevedendo l'inserimento nello schema di conto economico, della voce 17 bis "utili e perdite su cambi".

"I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". (art.2425-bis, comma 2). Tuttavia dato le novità succedutesi negli anni tratteremo più nel dettaglio il novellato OIC 25 in seguito.

Un'altra novità introdotta con la riforma e la previsione di immobilizzazioni di durata indeterminata infatti l'art. 2427 3 bis c.c. richiede che la Nota Integrativa illustri "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione". Per quanto riguarda la valutazione e l'ammortamento delle immobilizzazioni di durata indeterminata bisogna seguire le indicazioni del Principio Contabile 24 data la particolare natura, l'OIC 24 opera una distinzione tra costi pluriennali e

beni immateriali ha rilevanza ai fini della determinazione del criterio di valutazione e del periodo di ammortamento da adottare. Infatti, mentre per i costi pluriennali (la loro iscrizione all'attivo patrimoniale è discrezionale) il loro periodo di ammortamento dovrà essere il più breve possibile e, in ogni caso, non eccedere i limiti temporali imposti dalla normativa, nel caso dei beni immateriali (la cui iscrizione all'attivo non è discrezionale, bensì richiesta) il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizzazione del bene. Tale periodo è misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero
- dalle quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

I criteri di valutazione restano gli stessi delle norme previgenti ante riforma, mentre per le riduzioni di valore, oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione immateriale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore.

Per quanto concerne invece l'analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto la riforma ha previsto che “le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”³⁵. In attuazione della legge delega ove si richiedeva l'introduzione di “una regolamentazione delle poste del Patrimonio Netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”. Anzitutto il Legislatore ha chiesto una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio. A ciò va aggiunta la richiesta dell'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.

³⁵ Art. 2427 7-bis

La riforma ha apportato novità ed innovazioni in materia di emissione di strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento, entro i limiti posti dall'ordinamento. “Le nuove norme richiedono che la Nota Integrativa indichi “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative” (art.2427, numero 19), e “i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”(art. 2427, numero 19-bis)”³⁶. Uno dei “nuovi” metodi di finanziamento è rappresentato dai strumenti finanziari partecipativi con cui si emettono per remunerare coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria. I titolari di strumenti finanziari non acquistano dunque la qualità di soci (se non altrimenti acquisita), sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa se nello statuto si decida di regolare i loro diritti patrimoniali diversamente. Sono menzionati anche i finanziamenti cosiddetti postergati, di cui il Legislatore impone sia data distinta evidenza nella Nota Integrativa.

L'OIC 1 si conclude introducendo l'informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società, normativa inedita per il codice civile prima della riforma. Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, esso viene determinato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società mentre non viene data alcuna definizione di gruppo, evitando così di ancorare tale nozione a parametri destinati ad essere superati dall'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica in quanto trattasi di concetto variabile funzionale nelle diverse normative ai problemi specifici per cui è enunciata. Le previsioni dell'art. 2497 e seguenti nella loro strutturazione sono imper-

³⁶ OIC 1 pag. 50

niate sul problema della responsabilità della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. La disciplina, dunque, mira a garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere soci e creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo. Al riguardo, assume una importanza fondamentale l'informativa desumibile sia dalla Nota Integrativa che dalla Relazione sulla gestione. Gli articoli 2497 bis e 2497 ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché le motivazioni che hanno portato all'assoggettamento nella holding. Il fine della pubblicità di cui all'art. 2497-bis è quello di rendere conoscibile la soggezione (o il suo venir meno) di una società all'altrui attività di direzione e coordinamento, in modo da informare i soci di minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati circa il profilo di rischio dell'appartenenza di quella società a quel determinato gruppo. In ogni caso riguardo le informazioni richieste nella Nota Integrativa, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti si raccomanda l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati, nonché della tipologia delle operazioni più rilevanti e del valore di tali rapporti. In particolare, gli amministratori hanno l'obbligo di motivare nel libro dei verbali del consiglio ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi, la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione stessa.

Il novellato OIC 25

Lo standard OIC 25 ha ad oggetto le imposte sul reddito, ha il fine: “di definire o criteri per la rivelazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle

assimilabili (Irap), nonché le informazioni da presentare in nota integrativa”³⁷, esso si applica a tutti i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. L’OIC 25 è diretto a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e nel caso in cui un altro principio contabile tratti più specificatamente una determinata fattispecie si applica a quest’ultimo principio.

Rispetto alla precedente versione risalente al 2005 l’OIC 25 presenta numerose modifiche, sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento con cui veniva meno la facoltà di imputare a Conto Economico rettifiche di valori ed accantonamenti che pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica, inquinando quindi il bilancio. Tuttavia il diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito non fu sottratta, poiché tali componenti negativi di reddito si potevano dedurre in via extracontabile³⁸. Pertanto la deducibilità dal reddito d’impresa non era più condizionata alla loro previa imputazione a Conto Economico, ma è sufficiente che ne sia data indicazione in apposito prospetto della dichiarazione del reddito.

Rispetto al precedente standard si è disciplinato in modo più organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:

- Operazioni che hanno effetto sul Conto Economico;
- Operazioni che non hanno effetto sul conto economico.

Relativamente alle operazioni che hanno effetto sul Conto Economico l’OIC stabilisce che, le imposte anticipate e differite con le relative attività e passività sono rilevate nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle diverse specifiche norme fiscali in materia di imponibilità e deducibilità. Mentre le attività e passività che presentano differenze permanenti non si rilevano. Per il calcolo delle im-

³⁷ OIC 25

³⁸ Il t.u.i.r. dispone con l’art. 109, co. 4 lett. B che: “sono deducibili le poste, se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”

poste anticipate/differite si devono sommare tutte le differenze temporanea dell'esercizio applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Le attività per imposte si rilevano nel rispetto del principio della prudenza e solo quando vi è una ragionevole certezza del loro futuro recupero, solamente nel caso in cui quindi esistesse una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo sufficientemente ampio, in cui si evince l'esistenza di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno. E o nel caso in cui negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento. Le variazioni in aumento o in diminuzione del fondo imposte differite (voce B. II del passivo) e delle attività delle imposte anticipate (voce C. II-ter dell'attivo) sono rilevati al Conto Economico nella voce 22 (imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate). Un'attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanea deducibili e non contabilizzata in esercizi precedenti poiché i requisiti non sussistevano può essere iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti i requisiti alla voce C II-ter (imposte anticipate) dell'attivo, in contropartita nel Conto Economico alla voce 22 (imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate).

Per quanto concerne le operazioni di che non hanno effetto sul conto economico esse generano differenze di imposte temporanee ma non transitano dal conto economico come ad esempio: le operazioni straordinarie, fusioni, scissioni o conferimenti, rivalutazioni di attività già iscritte nello Stato Patrimoniale in seguito a specifiche leggi o anche riserve di imposta. Le relative imposte differite non sono rilevate al Conto Economico ma contabilizzate inizialmente nella voce B2 (Fondi per imposte, anche differite) tramite riduzione della corrispondente posta di Patrimonio Netto. Dopo la rivelazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al Conto Economico alla voce 22 (imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate). Le operazioni invece che non transitano né dal Conto Economico né dal Patrimonio Netto, le loro relative imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza contabile, nei limiti però del valore corrente della stessa attività.

Nel novellato si è aggiornata anche la disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative. Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali, il beneficio connesso alla perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale voce C II-ter (imposte anticipate) solo se sussiste la ragionevolezza certa del loro futuro recupero.

Si è precisato inoltre che se le aliquote non fossero note dalle normative fiscali nell'esercizio nelle quali le differenze si riverseranno, la società applicherà per il calcolo delle imposte differite in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Nell'attuale documento si chiarisce in modo esplicito con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico, che non si procede alla rivelazione delle imposte differite e anticipate in caso di:

- A. Rilevazione iniziale di dell'avviamento e
- B. Rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria.

Nell'attuale OIC 25 si introducono, inoltre chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie. Si provvede inoltre a disciplinare il caso dell'affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento che derivano da un'operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell'affrancamento è presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria. Una ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3 del 2009.

In tema di rivalutazione di attività poi, il nuovo OIC disciplina il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali. Nel caso in cui in sede di rivalutazione il maggior valore di un'attività fosse riconosciuta ai fini fiscali a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, nel caso in cui questo non avviene la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla

data della rivalutazione quindi, la società iscrive pertanto imposte differite. Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione, gli eventuali interessi dovuto per pagamenti rateali sono rilevati per competenza nel Conto Economico. Se invece i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza contabile temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale.

Nel vigente OIC 25 inoltre è stato inglobato il documento interpretativo n. 2 del precedente OIC, recante disposizioni sulla "Contabilizzazione del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale".

Il novellato OIC 26

Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rivelazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da rappresentare nella nota integrativa. L'ambito di applicazione è rappresentato dalle società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile. Il principio non tratta la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in valuta, compresi quelli di copertura dei rischi di cambio, né la traduzione in euro dei bilanci di società estere redatti in valuta diversa dell'euro per la quale invece si fa riferimento all'OIC 17.

Il principio definisce come un'operazione in valuta estera l'operazione effettuata dalla società, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera si annoverano:

- Acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
- Prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera;
- Acquisto di un bene strumentale in valuta estera;

Un 'operazione in valuta estera determina l'iscrizione in bilancio di attività e passività monetarie e non monetarie. Per elementi monetari si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili come i crediti e debiti, la disponibilità

liquide. Mentre elementi non monetari possono essere le immobilizzazioni materiali e immateriali, le rimanenze, i risconti attivi e passivi.

Come stabilisce l'art. 2423 co. 5 la moneta di conto in cui è redatto il bilancio è rappresentata dall'euro, per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.

Riguardo alla classificazione il codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove inscrivere le attività e passività in valuta estera, per questo motivo la classificazione delle stesse è effettuata secondo criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi standard OIC. Nel Conto Economico invece gli utili e le perdite su cambi sono rilevati nella specifica voce C17-bis (Utili e perdite su cambi), in questa voce sono rilevati:

- Gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate nell'esercizio, come l'incasso di un credito;
- Gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

Ai fini della classificazione il codice civile prescrive che gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce (Riserva utili su cambi), lo scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci e decurtare il patrimonio societario di un utile di natura valutativa. Tale tuttavia può essere utilizzata fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti maggiori disposizioni sono contenute nello standard OIC 28 "Patrimonio Netto". Alla chiusura di ogni esercizio è determinato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzate su cambi, nel caso in cui emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale già iscritta, la riserva viene integrata per l'eccedenza. Se emerge invece una perdita o un utile su cambi inferiore all'importo iscritto nella riserva, l'eccedenza viene a riserva liberamente distribuibile.

Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione, quest'ultima rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rivelazione iniziale secondo il principio

di competenza. La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare tuttavia che, finché non vi è il successivo regolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.

Per quanto concerne la Nota Integrativa con riferimento alle operazioni in valuta estera l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede come indica lo stesso OIC 26 le seguenti informazioni:

- 1) “i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro”;
- 2) “le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo”;
“l'ammontare dei crediti e debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche”;
- 3) “gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio”
- 4) “l'indicazione dell'apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

Rispetto al precedente OIC l'attuale standard ha provveduto a:

- Riformulare la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data del bilancio ai sensi del disposto dell'articolo 2426, numero 8-bis;
- ed esplicitare i criteri di conversione da adottare per *fondi rischi e oneri*, *i conti d'ordine* e *i lavori in corso su ordinazione* espressi in valuta estera.

Riguardo alla riformulazione della disciplina ai sensi dell'articolo 2426 8-bis del codice civile esso accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra le poste monetarie e le poste non monetarie.

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico d'esercizio. In sede di redazione del bilancio si applica prima il comune criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro

del risultato ottenuto, nella stessa sede inoltre si dà separata evidenza della componente valutativa da quella di conversione. La componente valutativa è iscritta nella pertinente voce del conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) (Utili e perdite su cambi).

Le attività e passività in valuta estere aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale, di conseguenza le differenze di cambio positive e negative non danno luogo ad una autonoma e separata rivelazione. Per stabilire se tale costo possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo con il valore recuperabile o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato per le voci iscritte nell'attivo circolante. In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività, in tale ambito le eventuali differenze di cambio positive e negative concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

Per quanto concerne l'esplicitazione per i criteri da adottare per i fondi rischi e oneri connessi a passività in valuta questi, sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscita di natura finanziaria. Di conseguenza l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Anche i conti d'ordine in valuta estera, rappresentando rischi e impegni che comporteranno o potranno comportare in futuro movimenti di natura finanziaria, sono trattati alla stregua delle poste monetarie e quindi all'atto della loro iscrizione in calce allo stato patrimoniale sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta è stato esplicitato che il trattamento da adottare si articola in modo diverso a seconda del criterio di valutazione previsto.

Nel caso di adozione del criterio della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato, trattandosi

di costi rinviati al futuro sono dunque assimilabili al magazzino, a poste non monetarie, che come tali sono iscritte al relativo cambio storico.

Adottando il criterio della percentuale di completamento invece diversamente dalla fattispecie precedente si rileva il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Si ha dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturato, assimilabile alla rilevazione di un credito e quindi, ad una posta monetaria. Successivamente i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

OIC 2: PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Premessa

Con la riforma del diritto societario del 2003 entra scena un nuovo istituto nel panorama italiano: L' OIC 2 PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE è un documento inedito e per certi versi rivoluzionario, per le società del nostro paese. Viene messo a disposizione a partire dall'ottobre del 2005 un nuovo modo di reperire dei capitali per finanziare le proprie attività senza dover costituire una nuova società vera e propria per uno affare specifico per l'appunto. Dato che costituire una nuova società presuppone un investimento rilevante soprattutto all'epoca, ma e lo è tutt'ora a seconda del tipo di società c'è la necessità di una ingente somma di denaro oltre le spese di costituzione gestione di una società creata ad hoc ex novo, creerebbe non poche difficoltà tecniche oltre che costi evitabili. In pratica la nuova disciplina consente alla società di effettuare investimenti, come vedremo in seguito con dei limiti, senza però dover reperire nuovi finanziatori a quelli già presenti in capo alla "vecchia" società. Questi investimenti si concretizzano destinando fonti della stessa società gemmante o di un ramo d'azienda, a quella di nuova destinazione creata per lo svolgimento di un specifico affare. L' OIC 2 si compone da una sintesi della disciplina dei patrimoni e dei finanziamenti destinati e in appendice e riportata una selezione del codice civile con gli articoli dedicati all'istituto che è oggetto di trattazione del principio; gli art. 2447-bis-2247-novies cc.

Patrimoni destinati: aspetti generali

Il patrimonio destinato si concretizza quando: "una società per azioni enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni, solitamente coordinati ad azienda o ramo d'azienda, e li destina con delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese allo svolgimento di uno specifico affare"³⁹. Di questo insieme di beni possono

³⁹ OIC 2

far parte anche apporti di terzi di diversa natura che possono aggiungersi a quelli destinati dalla società gemmante.

Una società può costituire un numero indefinito di patrimoni, purché destinati ciascuno ad un diverso specifico affare, ed essi inoltre non possono superare, complessivamente la soglia del valore di un decimo del patrimonio netto della società che gli ha generati. I beni facenti parti del patrimonio destinato devono essere specificamente indicati nella delibera istitutiva adottata di solito dal Consiglio di amministrazione o da quello di gestione della società, nel caso in cui si abbiano ad oggetto di destinazione beni immobili o beni registrati il loro apporto è soggetto a registrazione. Con la destinazione allo specifico affare i beni facenti compresi nel patrimonio destinato vengono così sottratti ai creditori generali della società ai creditori dunque, non aventi causa nello specifico affare. Per tutelare i creditori generali della società è prevista la facoltà di agire di agire contro la delibera istitutiva del patrimonio destinato, l'opposizione può essere fatta entro 60 giorni dopo che l'iscrizione è avvenuta nel registro delle imprese. Trascorso tale termine o se la domanda fosse respinta o il tribunale ne ordinasse l'esecuzione della deliberazione previa prestazione di idonea garanzia, da questo momento il patrimonio destinato non costituisce più garanzia generica dei creditori "generali" della società, né passati né futuri, questo fino alla cessazione della destinazione del patrimonio.

D'altro canto invece, per le obbligazioni contratte nello svolgimento dello specifico affare risponde solo il patrimonio destinato, cioè soltanto i beni originariamente compresi in tale patrimonio o entrativi successivamente, e non rispondono gli altri beni della società. Per questa ragione è fondamentale che gli atti di gestione indichino espressamente quali beni fanno parte del patrimonio destinati a quello specifico affare, quali sono usciti e entrati. Solo per le obbligazioni da fatto illecito infatti, compiuto nella gestione del patrimonio destinato risponde anche il patrimonio generale della società, e possibile inoltre che la delibera istitutiva preveda una responsabilità sussidiaria, eventualmente indicato nel quantum del patrimonio generale per le obbligazioni sorte nella gestione del patrimonio destinato. Riguardo alla delibera poi, la legge richiede

contenga un apposito piano economico-finanziario dal quale risulti la congruità del patrimonio destinato rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte a terzi. La delibera di destinazione deve inoltre indicare le regole per la rendicontazione dello specifico affare e ancora la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare con specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. Il piano economico-finanziario dell'affare è così composto:

a) Piano economico: costi e ricavi specifici e quota di costi comuni, risultato previsto dell'affare dopo la copertura di tutti i costi;

b) Piano finanziario: flusso generato dai ricavi dell'affare; utilizzo di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie facenti parte del patrimonio dedicato; differenza costituente il fabbisogno finanziario per la totale copertura dei costi, da reperire con apporti di terzi o con specifici finanziamenti; indicazione delle garanzie offerte ai terzi finanziatori;

c) Piano degli investimenti da effettuare per realizzare l'affare e modalità di utilizzo dei beni compresi nel patrimonio destinato (immobili, attrezzature, macchinari, impianti, ecc.).

Il piano deve dimostrare la possibilità di coprire, con i ricavi dell'affare, tutti i costi e di conseguire un margine positivo e successivamente la possibilità di reperire tutti i finanziamenti necessari per la realizzazione dell'affare, tenuto conto delle attività finanziarie poste a disposizione dalla società e comprese nel patrimonio destinato.

È utile precisare che l'affare, oltre ad essere "specifico", dunque deve essere volto un oggetto ben individuato e non generico ed inoltre deve avere una durata determinata. La durata può eventualmente stabilirsi *per relationem*: ad esempio il tempo necessario per costruzione di un fabbricato e la sua vendita. Non sembra esserci l'ipotesi che l'affare possa essere di durata indeterminata, come nel caso delle società *ciò e desumibile* sia dal fatto che l'affare deve essere specifico, e per ognuno di quest'ultimo deve esserci un piano economico-finanziario, il quale può contenere solo costi, ricavi e flussi finanziari per una durata determinata. A riconferma della determinabilità della durata

della fattispecie in esame si evince anche dalla norma dell'art. 2447-novies che considera il momento in cui l'affare può considerarsi realizzato e che prevede la compilazione di un "rendiconto finale" con riferimento ad una data che è necessariamente anteriore al termine di durata della società. Sempre previsto dall'art 2447-novies, una volta realizzato l'affare o si è accertata l'impossibilità sopravvenuta di realizzarlo e redatto l'apposito rendiconto finale previsto, il patrimonio destinato rientra nel patrimonio generale della società e così ha termine il particolare regime di responsabilità dall'art. 2427-quinques comma 1.

A proposito del rendiconto la legge prevede che se la società costituente, non assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione, emetta "titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali", il controllo contabile sull'andamento dell'affare debba essere effettuata da una società di revisione iscritto all'albo speciale della Consob, questa deve essere nominata nella stessa delibera della costituzione. La Consob, ai fini dell'informativa, nel Regolamento Emittenti con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare richiede quanto previsto dai seguenti articoli:

Art. 70-bis:

“1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-decies, comma 3, lettera a).”

Scritture contabili e rendiconto dello specifico affare

Per ogni patrimonio destinato a uno specifico affare vanno tenuti appositi:

- libro giornale e libro inventari;
- contabilità separata in partita doppia che porti, tra l'altro, ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

Questa contabilità è necessaria per adempiere alla disposizione dell'art. 2447-sexies che prevede che per ciascuno specifico affare a cui un patrimonio è destinato, gli amministratori della società gemmante debbano tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 e i seguenti.

Il libro degli inventari deve contenere l'inventario iniziale del patrimonio destinato, con i beni, crediti e debiti assegnati dalla società al patrimonio destinato e sono iscritti nell'inventario iniziale agli stessi valori contabili che avevano nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi sono iscritti a valori di mercato. Nel libro degli inventari quindi si parte da una situazione patrimoniale iniziale costituita dalle attività e dalle eventuali passività che costituiscono il patrimonio destinato, oltre che rapporti giuridici individuati nella delibera di destinazione ed iscritti tra i conti d'ordine. Se l'affare si conclude entro l'esercizio si procede alla stesura del rendiconto finale che illustra il risultato dell'affare medesimo, mentre se dura più di un esercizio, occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti nella contabilità separata. Occorre quindi far confluire la contabilità separata in quella generale a scadenza periodica, si procede facendo confluire i saldi di conto e non le singole scritture contabili nel bilancio generale.

Riguardo al rendiconto dello specifico affare l'art. 2447-septies stabilisce che “per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti”.

Se l'“affare” si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può essere limitato all'illustrazione del risultato finale dell'affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un bilancio; se, invece, l'affare si protrae oltre l'esercizio iniziale, sono necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- a) uno stato patrimoniale dello specifico affare redatto secondo lo schema dell'art. 2424 (con possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione);
- b) un conto economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell'art. 2425;
- c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato;
- d) regole di rendicontazione dell'affare

Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione. Tali criteri devono far riferimento almeno:

- ai criteri di valutazione adottati (anche per semplice richiamo ai criteri adottati dalla società “madre”);
- ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell'affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari;
- ai criteri di individuazione dei ricavi dell'affare e di eventuale separazione di ricavi comuni a più affari.

L'art. 2447-novies, comma 1, stabilisce che quando l'affare “si realizza” o “è divenuto impossibile”, gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Lo

stesso deve essere accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato dalla revisione contabile.

Nel caso in cui l'affare non si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il rendiconto finale coincide con il rendiconto periodico dello specifico affare di cui si scritto nei precedenti paragrafi. Esso deve contenere non solo il conto economico dal quale emerge il risultato economico dell'affare, ma anche lo stato patrimoniale dal quale emerge la struttura finale del patrimonio destinato.

Analoga struttura (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, regole di rendicontazione dell'affare, riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato) dovrà avere il rendiconto finale, che copre la frazione di esercizio nella quale l'affare viene a compimento. Il rendiconto finale oltre a confluire nel bilancio generale della società quale ultimo rendiconto periodico, deve anche essere contenuto in un documento distinto da depositare nel registro delle imprese. L'OIC ritiene che il documento da presentare per la pubblicazione debba contenere il conto economico dell'ultimo periodo e di una nota di riepilogo di tutti i costi ed i ricavi riferiti all'affare. Nel caso il cui quest'ultimo sia divenuto impossibile, nel rendiconto finale devono essere esposti i motivi di tale impossibilità.

Per quanto riguarda la distribuzione della quota di utile di pertinenza dei terzi apportanti, essa deve avvenire in conformità agli accordi assunti con la società, ossia annualmente dopo l'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, o in unica soluzione a termine dell'affare.

Riflessi del patrimonio destinato sul bilancio della società

Le norme prevedono che i componenti patrimoniali di ciascun affare devono essere riflessi nello Stato Patrimoniale della società gemmante, "i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis sono distintamente indicati nello Stato Patrimoniale della società"⁴⁰. Questa disposizione richiede dunque l'indicazione, in calce allo Stato Patrimoniale per ciascuna voce di atti-

⁴⁰ Indicando per saldi le relative poste.

vità e passività, l'importo dei relativi ai patrimoni destinati, le rappresentazioni richieste possono essere ottenute in varie modi, tuttavia deve essere il più possibile chiaro il diverso regime di responsabilità. Le riserve che devono essere aggiunte oltre a quelle previste per legge sono, la *Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati e Utili/perdite* da patrimoni destinati portati a nuovo. La legge prescrive inoltre che nel caso in cui sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratto nello svolgimento dell'affare, tale impegno deve risultare nello Stato patrimoniale, confluendo dunque nei conti d'ordine oggetto del OIC 22.

Diversamente dallo Stato Patrimoniale per il Conto Economico le norme non prevedono una distinta indicazione dei costi e ricavi relativi ai patrimoni destinati, tuttavia è preferibile una distinta indicazione dei componenti positivi e negativi di pertinenza del patrimonio destinato.

Con riguardo alla nota integrativa le disposizioni dell'art. 2447-septies comma 3, dispone che per ciascun patrimonio destinato devono essere illustrati in una sezione intitolata "Informazioni relative ai patrimoni destinati", le seguenti informazioni:

a) Tipo di beni che li compongono o di "rapporti giuridici", contenente una descrizione della tipologia dei beni e dei "rapporti giuridici" e il criterio utilizzate per la valutazione dei rischi;

b) Criteri per l'imputazione e la ripartizione dei costi, questi sono diversi a seconda del tipo di affare svolto dal patrimonio destinato. Qualora si trattasse della produzione per il mercato di determinati tipi di beni e servizi o nella distribuzione determinate partite di merci si applicano le disposizioni del OIC 13, *Le rimanenze di magazzino*. Qualora invece l'affare consista nella realizzazione di un'opera o nella fornitura di servizi, che danno a luogo a commesse pluriennali se seguono i criteri dell'OIC 23, *Lavori in corso su ordinazione*.

"Per tutti i costi da essa sostenuti ed imputati all'"affare", la società, oltre alla ordinaria rilevazione di tali costi, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il rimborso corrispondente"⁴¹.

⁴¹ OIC 2, I costi generali amministrativi e di vendita andranno imputati sulla base del costo industriale o di fabbricazione, i costi generali di natura finanziaria si imputano in proporzione all'ammontare del

c) Regime della responsabilità, per ciascun patrimonio destinato va illustrato tale regime, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2447-quinquies, responsabilità esclusiva del patrimonio destinato, responsabilità illimitata della società, o qualunque situazione intermedia.

d) Rappresentazione contabile del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale, può infatti che in un esercizio le perdite subito per uno specifico affare producano un deficit patrimoniale perché le perdite dell'affare superano l'importo netto patrimoniale relativo patrimonio destinato. In questo caso se la società non ha previsto la garanzia illimitata, il patrimonio generale di questa non è tenuta a coprire le passività che non trovano capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto pur dovendole rilevare queste perdite sono in realtà compensate con l'inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico, salvo poi il caso in cui la società costituente pur non aver posto la clausola della garanzia illimitata si assuma a proprio carico il deficit, prodotto del patrimonio destinato.

Apporti dei terzi

Come si è sopraddetto i patrimoni destinati possono essere incrementati da apporti di terzi che non hanno diritto ad essere liquidati e distribuiti agli stessi, i terzi apportanti hanno invece diritto alla quota dell'eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell'affare oltre alla restituzione dell'apporto se così pattuito. Mentre hanno diritto ad una vera e propria liquidazione del patrimonio nelle eventuali ipotesi patologiche⁴². Trattandosi di apporti e non di conferimenti dei soci in sede di costituzione o di aumento di capitali, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 2342⁴³ codice civile. Possono essere apportati beni di qualunque tipo oltre al denaro tra cui beni e crediti conferibili, diritti reali e personali di godimento, prestazioni di opere e servizi e anche una vasta gamma attività immateriali di vario tipo, purché valutabili. A garanzia di

finanziamento utilizzato, gli oneri tributari ove ci siano quelli specifici si imputabili allo specifico affare come l'Iva le imposte di bollo; mentre per l'Irap l'imputazione viene fatta in base al calcolo della produzione netta relativa all'affare, mentre non è possibile calcolare allo stesso modo l'Ires poiché nel caso in cui l'affare si chiuda in perdita, essa non sarebbe dovuta.

⁴² Nei casi in cui la società titolare del patrimonio destinato non sia in condizione di far fronte regolarmente ai propri impegni.

⁴³ Relativo ai conferimenti che devono essere in denaro.

alcuni di questi apporti ed assicurare la loro effettività necessaria per l'iscrivibilità nello stato patrimoniale, è necessaria una stipula di una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria.

Gli apporti dei terzi devono essere rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale del patrimonio destinato, con contropartita un'apposita riserva indisponibile "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati⁴⁴". Questi valori sono iscritti inoltre a seconda dei casi le immobilizzazioni materiali o immateriali per essere assoggettati ad ammortamento o riduzione di valore per la durata dell'affare. Se poi dagli accordi risulta che i beni apportati debbano essere restituiti nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dall'apporto, deve essere costituito un "Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati⁴⁵".

Se poi in un esercizio l'affare produce utili e questi non sono ancora stati corrisposti, tra le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata a favore del terzo apportante, al netto delle ritenute fiscali. Nel caso in cui in un successivo esercizio l'affare subisca una perdita la passività maturata nell'esercizio viene ridotta a carico del terzo apportante. Sempre riguardo alla perdita o l'utile del terzo apportante ma inerente alle scritture del Conto Economico esso va iscritto come un costo o un provento.

La società gemmante può a norma dell'art. 2427-ter emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con specifica indicazione dei diritti che essi conferiscono ai possessori. Relativamente agli strumenti finanziari emessi, la società deve tenere un apposito libro indicando le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari di strumenti nominativi, i vincoli ad essi relativi ed i trasferimenti dei titoli.

⁴⁴ Tale riserva man mano che si procede all'ammortamento del valore di utilizzo dei relativi beni o al realizzo delle materie e merci apportate dal terzo, diviene una riserva disponibile ed in Nota integrativa illustrata la composizione tra quella disponibile e indisponibile.

⁴⁵ Deve essere accantonato a un costo di gestione dell'affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Il finanziamento destinato rappresenta la seconda⁴⁶ ipotesi prevista dall'art. 2447-bis c.c. diversa nei presupposti e nella funzione e più attenta ai profili finanziari dell'esercizio dell'impresa. Si tratta in sostanza di un *project financing*, che si collega a un finanziamento per la realizzazione di una specifica operazione ed utilizza per il rimborso del finanziamento i proventi dell'affare. La società può seguire due strade:

- a) che si tratti di un finanziamento che prescinde dalla contemporanea esistenza di un "patrimonio destinato" ai sensi del 1° comma, lett. a) dell'art. 2447-bis;
- b) che il finanziamento venga negoziato in collegamento con la contemporanea istituzione di un "patrimonio destinato".

Se ci troviamo nell'ipotesi di un finanziamento senza contestuale istituzione di un patrimonio destinato è necessario che il contratto contenga: un'indicazione dei costi previsti e dei ricavi attesi; il piano finanziario il quale precisi: quanta parte dei costi viene coperta dal finanziamento destinato, quali proventi dell'operazione sono destinati al suo rimborso, le garanzie eventualmente offerte al finanziatore, i tempi del rimborso ed i controlli che il finanziatore può svolgere sulle modalità di realizzazione dell'affare; le modalità ed i tempi di realizzazione dell'affare, i beni strumentali della società che la stessa destina alla realizzazione del medesimo e le garanzie che la società offre in merito all'obbligo di eseguire il contratto e di realizzare con correttezza e tempestività l'operazione. Inoltre è previsto nel caso in cui sia inserita una clausola che indichi il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore. Questa previsione⁴⁷ dispone che il terzo finanziatore può anche subire una perdita nel caso in cui l'importo complessivo che riceve è minore dell'importo finanziato, mentre la so-

⁴⁶ Art. 2447-bis; La società può:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

⁴⁷ Lett. H) art. 2447-decies

cietà realizza una sopravvenienza attiva rimborsando un importo inferiore al finanziamento ricevuto. I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

a. che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

b. che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

In relazione a ogni finanziamento destinato un patrimonio separato deve contenere l'indicazione:

- crediti relativi ai proventi dell'affare;
- disponibilità liquide derivanti dall'incasso dei proventi dell'affare;
- frutti di tali disponibilità⁴⁸;
- investimenti di liquidità eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore.

Le disponibilità sono destinate prioritariamente al servizio del patrimonio destinato, esse sono patrimonio sperato rispetto alla società e ai suoi creditori sociali che non possono soddisfarsi su di essi, mentre sui beni strumentali destinati dalla società per la realizzazione dell'affare i creditori stessi possono intraprendere solo azioni conservative. In quanto questi beni pur non facendo parte del patrimonio destinato, come proventi dell'affare sono comunque sottratti temporaneamente alle azioni esecutive intente dai creditori generali della società.

Il finanziamento separato deve contenere nella contabilità della società una distinta fatturazione e la tenuta di appositi conti bancari intestati ai proventi dell'affare e gli investimenti con essi effettuati. Nella Nota integrativa per ciascun finanziamento occorre indicare l'importo delle disponibilità liquide e dei titoli appartenenti al patrimonio separato ed i relativi vincoli e anche la natura e il valore dei beni strumentali della

⁴⁸ Ad esempio: interessi attivi bancari

società destinati alla realizzazione dell'affare. Nello Stato patrimoniale i finanziamenti destinati sono iscritti tra le passività in apposita voce o sottovoce, secondo le circostanze analoga registrazione deve essere fornita anche per i componenti reddituali di pertinenza dello stesso.

Nell'ipotesi di un finanziamento destinato legato alla contemporanea istituzione di un patrimonio destinato vanno fornite nella contabilità della società e nel bilancio le evidenze previste dall'art. 2447-decies, il contratto deve contenere:

- a. una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b. il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d. le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

Bibliografia

- BAUER R., SERGIACOMO A., 2015, *I nuovi principi contabili OIC*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore;
- MIGLIACCIO G., 2004, *Il “nuovo” bilancio nella riforma del diritto societario*, Torino, G. Giappichelli Editore;
- NIUTTA A., 2006, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, Giuffrè Editore;
- ORGANISMO ITALIANO CONTABILITÀ, 2010, *Principi contabili nazionali 2011*, Milano, Gruppo24Ore;
- QUAGLI A., et al., 2015, *Bilancio e principi contabili*, Milano, Wolters Kluwer;
- SANTAGATA R., 2008, *Patrimoni destinati e rapporti intergestori*, Torino, G. Giappichelli Editore;
- SANTESSO E., SOSTERO U., 2011, *I principi contabili per il bilancio d’esercizio*, Milano, Gruppo24Ore;

Principi Contabili nazionali:

- OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio
- OIC 2, Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 10, Rendiconto Finanziario
- OIC 11, Bilancio d’esercizio – finalità e postulati
- OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 22, Conti d’ordine
- OIC 25, Imposte di reddito
- OIC 26, Operazioni, attività e passività in valuta estera

Sitografia

- NICOSIA G., 2015, *Il rendiconto finanziario: funzione, rappresentazione e analisi critica*, Milano: Asfim. Disponibile su: <<http://www.asfim.org/il-rendiconto-finanziario-funzione-rappresentazione-e-analisi-critica/>>;
- VATTOVANI A., 2011, *Principi contabili nazionali*, Roma: FiscoOggi. Disponibile su: <<http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilit%C3%A0/articolo/principi-contabili-nazionali-lavorazione-lupgrade-1>>;
- SEMERARO N., STIFANI E., 2015, *Principi contabili nazionali: rinnovamento ed effetti fiscali*, Roma: FiscoOggi. Disponibile su: <<http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilita/articolo/principi-contabili-nazionalirinnovamento-ed-effetti-fiscali>>;
- <http://www.rendicontofinanziario.net/>;
- http://www.eglossa.it/wiki/i_patrimoni_destinati_ad_uno_specifico_af-fare.aspx;
- <https://www.forexinfo.it/stato-patrimoniale-bilancio-di-esercizio>;
- http://www.marchegianonline.net/appro/appro_1382.htm;
- <http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilita/articolo/principi-contabili-nazionalirinnovamento-ed-effetti-fiscali>;
- <http://www.fondazioneoic.eu/>.